

## DIBATTITI

---

### CARMELO DOMENICO LEOTTA

#### Il processo contro Adolf Eichmann (1961-1962)\*

L'autore tratta del processo contro Adolf Eichmann, svoltosi in Israele nel 1961-1962 e conclusosi con la sua condanna a morte. Dopo un inquadramento sulla *Nazi and Nazi Collaborators Punishment Law 5710-1950* n. 64, in base alla quale sono formulate le incolpazioni, si analizzano tre questioni fondamentali: la cattura dell'imputato in territorio straniero, avvenuta in violazione del diritto internazionale; il principio di legalità, applicato alla luce della *doctrine of substantive justice*; il ricorso al principio di giurisdizione universale. Nelle conclusioni, in parte riprendendo l'insegnamento di Hannah Arendt contenuto ne *La banalità del male*, si cercherà di individuare la perdurante eredità del processo contro l'"esperto delle questioni ebraiche".

*The Eichmann Trial (1961-1962).*

*The author examines the trial of Adolf Eichmann, held in Israel from 1961 to 1962 and culminating in his death sentence. After an overview of the Nazi and Nazi Collaborators Punishment Law 5710-1950 No. 64, under which the charges were framed, the analysis delves into three key issues: Eichmann's capture on foreign soil in violation of international law; the principle of legality, evaluated through the doctrine of substantive justice; and the application of the principle of universal jurisdiction. In the concluding section, partially drawing on Hannah Arendt's book *The banality of evil*, the author explores the lasting legacy of the trial against the 'expert on Jewish affairs'.*

**SOMMARIO:** 1. Il persistente interesse per il caso *Eichmann*. - 2. L'"esperto delle questioni ebraiche". - 3. La *Nazi and Nazi Collaborators Punishment Law 5710-1950* n. 64 dello Stato di Israele. - 3.1. I crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. - 3.2. I crimini contro il popolo ebraico: continuità e discontinuità rispetto al crimine di genocidio. - 3.3. Le altre principali disposizioni previste dalla L. 64/1950. - 4. Le condanne di Eichmann al processo di Gerusalemme. - 4.1. I crimini contro il popolo ebraico (capi I-IV). - 4.2. I crimini contro l'umanità (capi V-VII). - 4.3. I crimini di guerra (capo VIII). - 4.4. I crimini contro l'umanità commessi nei confronti dei civili appartenenti ad altri gruppi (capi IX-XII). - 4.5. I crimini di appartenenza a un'organizzazione nemica (capi XIII-XV). - 5. «Il suo processo non può aver luogo che in Israele»: la cattura dell'imputato, avvenuta in violazione del diritto internazionale, e i suoi effetti sulla giurisdizione della Corte israeliana. - 6. Il principio di legalità e la *doctrine of substantive justice*. - 7. Il ricorso al principio di giurisdizione universale nel processo di Gerusalemme. - 8. Conclusioni: la *lezione* del processo di Gerusalemme.

1. *Il persistente interesse per il caso Eichmann.* La vicenda giudiziaria del tenente colonnello (*Obersturmbannführer*) delle SS (*Schutzstaffel*) Otto Adolf Eichmann (1906-1962), annoverabile tra i principali responsabili dell'esecuzione del genocidio degli ebrei in Europa durante la seconda guerra mondiale, prende avvio con la sua cattura in un sobborgo di Buenos Aires l'11 maggio 1960, per opera dei servizi segreti israeliani. Il processo, iniziato

l'11 aprile 1961, dinnanzi alla Corte distrettuale di Gerusalemme, si conclude con la decisione della Corte suprema di Israele del 29 maggio 1962 che conferma la condanna alla pena capitale irrogata dalla Corte distrettuale il 12 dicembre 1961. L'imputato è dichiarato colpevole di crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e del crimine di appartenenza ad un'organizzazione nemica, tutti previsti dalla L. n. 64 *Nazi and Nazi Collaborators Punishment 5710-1950*, approvata dal Parlamento israeliano (*Knesset*) il 1° agosto 1950. La pena è eseguita con impiccagione il 31 maggio 1962<sup>1</sup>. Come meglio si dirà nel corso del presente scritto, i crimini contro il popolo ebraico sono assimilabili, pur con alcune differenze, al crimine di ge-

---

\* Il presente scritto sarà anche disponibile, con lievi differenze redazionali, nel volume *Itinerari sul processo politico*, a cura di Panzarola-Leotta-Merone-Santagada, con pref. di Spangher, in corso di pubblicazione per i tipi di Giappichelli.

<sup>1</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann, December 12, 1961*, in *Int. Law Reports*, 1968, 36, 18-276 e, per il giudizio di appello, Supreme Court of Israel (sitting as a Court of Criminal Appeal), *Attorney General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, May 29, 1962*, in *ibid.*, 277-342. Per gli atti del processo in lingua italiana cfr. *Processo Eichmann*, a cura di Crescenzi (voll. 1-3) e Id.-Zamagni (vol. 4), Fidenza, 2014-2016. In letteratura cfr. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem*, New York, 1963, trad. it. *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*<sup>33</sup>, a cura di Bernardini, Milano, 2022; BAI-SCOVAZZI, *Eichmann. Processo alla "soluzione finale"*, Milano, 2021; II.DD., *Eichmann. Il gestore della "soluzione finale"*, Milano, 2019; BEN-NAFTALI, *Eichmann*, in *Oxford Companion to International Criminal Justice*, a cura di Cassese et al., Oxford-New York, 2009, 653-656; BURDON-APPLEBY-LAFORGLA-MCINTYRE-NAFFINE, *Reflecting on Hannah Arendt and Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil*, in *Adelaide Law Review*, 2014, 35, 427-447; BAADE, *The Eichmann Case: Some Legal Aspects*, in *Duke Law Journal*, 1961, 3, 400-420; BASSANO, *Riflessioni sul caso Eichmann*, in *Scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Milano, 1963, vol. IV, 49-59; BELLEI, *Il caso Eichmann. Un processo o un rito di fondazione?* in *Sul male. A partire da Hannah Arendt*, a cura di Donaggio-Scalzo, Roma, 2003, 201-216; LASOK, *The Eichmann Trial*, in *Int. & Compar. Law Quarterly*, 1962, 11, 2, 355-374; LEAVY, *The Eichmann Case and the Role of Law*, in *American Bar Assoc. Journal*, 1962, 48, 9, 820-825; LIPPERT, *The Eichmann Case and the Nuremberg Trials*, in *ibid.*, 1962, 48, 8, 738-741; LIPPMAN, *The Trial of Adolf Eichmann and the Protection of Universal Rights under International Law*, in *Houston JIL*, 1982, 5, 1, 1-34; LIPSTADT, *The Eichmann Trial*, New York, 2011, trad. it. *Il processo Eichmann*, di Chiesara, Torino, 2014; KITTRIE, *A Post Mortem of the Eichmann Case. The Lessons of International Law*, in *The Journal of Crim. Law, Criminology and Police Science*, 1964, 55, 1, 16-28; PEARLMAN, *The Capture and Trial of Adolf Eichmann*, New York, 1963, trad. it. *È lui: Eichmann*, di L. Bianciardi (dvd e libro), Torino, 2006; ROGAT, *The Eichmann Trial and the Rule of Law*, Santa Barbara, California, 1961; SCIGLIANO, *Il processo Eichmann. Il ruolo del diritto nella ridefinizione della memoria e dell'identità nazionale israeliana*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 2013, 14, 2, 1-20; SCHABAS, *The Contribution of the Eichmann Trial to International Law*, in *Leiden JIL*, 2013, 26, 3, 667-699; SHAKED, *The Unknown Eichmann Trial: The Story of the Judge*, in *Holocaust and Genocide Studies*, 2015, 1, 1-38; SILVING, *In Re Eichmann: a dilemma of law and morality*, in *Sources of Law*, 1968, 317-373 (già in *AJIL*, 1961, 55, 307-358). Cfr. anche le pagine web di *Mattioli1885* [www.mattioli1885.com/processo-eichmann](http://www.mattioli1885.com/processo-eichmann) e dello *Yad Vashem* [www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/eichmann/eichmann-trial.asp](http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/eichmann/eichmann-trial.asp).

nocidio, come tipizzato dalla Convenzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione del 9 dicembre 1948<sup>2</sup>.

Il processo di Gerusalemme segue cronologicamente, ma non per importanza, i più noti processi di Norimberga: il processo principale, celebrato dal Tribunale internazionale militare, istituito con l'*Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*<sup>3</sup> dell'8 agosto 1945, si era concluso con la sentenza del 30 settembre-1° ottobre 1946 che comminava dodici condanne a morte, tre condanne a pena detentiva a vita, quattro condanne a pena detentiva temporanea e assolveva tre imputati<sup>4</sup>. I *subsequent cases* di Norimberga erano, invece, stati celebrati in Ger-

<sup>2</sup> Cfr. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 9 December 1948, in *UNTS*, 1951, 78, 277-299. La Convenzione entra in vigore il 12 gennaio 1951, trascorsi i novanta giorni dal deposito della ventesima ratifica o adesione da parte degli Stati, così come previsto dall'art. XIII. L'Italia aderisce con L. 11 marzo 1952, n. 153. Due anni prima, con la risoluzione n. 96 (I) dell'11 dicembre 1946, l'Assemblea generale dell'Onu già aveva introdotto, ma senza prevedere le condotte tipiche, la definizione di genocidio.

<sup>3</sup> Cfr. *Agreement by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of America, the Provisional Government of the French Republic and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the prosecution and punishment of the Major War Criminals of the European Axis ("London Agreement")*, 8 August 1945, in *UNTS*, 1951, 82, 279-311.

<sup>4</sup> Sono imputati nel processo principale di Norimberga: Hermann Göring (1893-1946), Rudolf Hess (1894-1987), Joachim von Ribbentrop (1893-1946) Robert Ley (1890-1945), Wilhelm Keitel (1882-1946), Ernst Kaltenbrunner (1903-1946), Alfred Rosenberg (1893-1946), Hans Frank (1900-1946), Wilhelm Frick (1877-1946), Julius Streicher (1895-1946), Walther Funk (1890-1960), Hjalmar Schacht (1877-1970), Gustav Krupp von Bofilen und Halbach (1870-1950), Karl Dönitz (1891-1980), Erich Raeder (1876-1960), Baldur von Schirach (1907-1974), Fritz Sauckel (1894-1946), Alfred Jodl (1890-1946), Martin Bormann (1900-1945?), Franz von Papen (1879-1969), Arthur Seyss-Inquart (1892-1946), Albert Speer (1905-1981), Konstantin von Neurath (1873-1956), Hans Fritzsche (1900-1953). Sono condannati a morte: Göring, von Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Jodl, Frick, Streicher, Frank, Kaltenbrunner, Sauckel, Seyss-Inquart e Bormann. Cfr. Toscano, voce *Norimberga*, in *Enc. it. Treccani*, Roma, App. II, 1949, vol. II, 411-412. Per un inquadramento cfr., *ex multis*, Deák, *Storia e giustizia: Norimberga e dopo* e Teitel, *La giustizia in un'epoca di transizione*, in *Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo*, a cura di Cattaruzza-Flores-Levis Sullam-Traverso, Torino, 2005, rist. 2006, III, *Riflessioni, luoghi e politiche della memoria*, 469-501 e 503-522; Chioldi, *Legalità penale e punizione dei crimini contro l'umanità al processo di Norimberga: la visione di Giuliano Vassalli*, in *Historia et Ius*, 2016, 10, 1 ss.; Puglisi, *La clausola di Norimberga. Origine, struttura e significato dell'art. 7.2 C.E.D.U.*, Torino, 2021; Mayda, *Norimberga. Processo al Terzo Reich: 20 novembre '45-1° ottobre '46*, Milano, 1996. Per un esame dell'eredità di Norimberga in vista dell'adozione della Convenzione Onu del 1948 contro il genocidio e della successiva repressione del genocidio nel diritto penale internazionale, sia consentito rinviare a Leotta, *Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, 2013, 101-144. Nella letteratura straniera cfr., ad es., Conot, *Justice at Nuremberg*, New York, 2000; Heller, *The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law*, Oxford-New York, 2011; Hirsch, *So-*

mania dinnanzi a corti militari degli Stati Uniti dall'ottobre 1946 all'aprile 1949, in applicazione della *Control Council Law No. 10 Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity* del 20 dicembre 1945. Avevano coinvolto 177 imputati, tra militari e civili, dei quali 142 erano stati condannati (tra questi, venticinque alla pena capitale).

Ancorché Eichmann non fosse stato coinvolto nei processi di Norimberga, il suo nome era emerso nel corso del processo principale, in particolare dalle dichiarazioni del capitano delle SS Dieter Wisliceny (1911-1948) del 3 gennaio 1946 e del tenente colonnello delle SS Rudolf Höss (1901-1947), comandante di Auschwitz nel periodo 1940-1943. La sentenza del 30 settembre-1° ottobre 1946 riporta almeno tre volte il nome di Eichmann: per identificarlo come «*head of Section B 4 of the Gestapo*» incaricato di portare a compimento la soluzione finale<sup>5</sup>; per attribuirgli la stima di sei milioni di vittime della medesima<sup>6</sup>; infine, per affermare che fosse stato a capo della sezione speciale della Gestapo incaricata di occuparsi della questione degli ebrei nei territori occupati<sup>7</sup>.

Il processo contro Eichmann, celebrato oltre quindici anni dopo la conclusione del conflitto mondiale, è stato oggetto di inesaurito interesse in campo giuridico, storico e filosofico a partire dalla pubblicazione, nel maggio 1963, del testo di Hannah Arendt (1906-1975) *La banalità del male*<sup>8</sup>, preceduta nel 1961 da quella della relazione introduttiva svolta, durante il processo, dal

---

*viet Judgment at Nuremberg. A New History of the International Military Tribunal after World War II*, Oxford-New York, 2020; Id., *Applying the Principles of Nuremberg in the International Criminal Court*, in *Wash. Univ. Global Stud. Law Review*, 2007, 6, 501-509; King Jr., *Without Nuremberg, what?*, in *Wash. Univ. Global Stud. Law Review*, 2007, 6, 653-661; Id., *The Legacy of Nuremberg*, in *Case Western Reserve Journal Int. Law*, 2002, 34, 335-356; Matas, *From Nuremberg to Rome: tracing the Legacy of the Nuremberg Trials*, in *Gonzaga Journal of Int. Law*, 2006, 10, 1, 17-32; *Perspectives on the Nuremberg Trial*, a cura di Mettraux, Oxford-New York, 2008; Roland, *The Nuremberg Trials: The Nazis and Their Crimes Against Humanity*, London, 2012; Sands, *From Nuremberg to The Hague. The Future of International Criminal Justice*, Cambridge, 2003; Taylor, *The Anatomy of the Nuremberg Trials: a Personal Memoir*, New York, 1992. Cfr. anche il materiale online del *Nuremberg Trials Project* della Harvard Law School Library su [www.nuremberg.law.harvard.edu/](http://www.nuremberg.law.harvard.edu/).

<sup>5</sup> Cfr. *International Military Tribunal, Judgment* 1° October 1946, in *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg 14<sup>th</sup> November 1945-1<sup>st</sup> October 1946*, Nuremberg 1947, I, 250.

<sup>6</sup> Cfr. *ibid.*, 252-253.

<sup>7</sup> Cfr. *ibid.*, 265-266.

<sup>8</sup> Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit.

procuratore generale Gideon Hausner (1915-1990), resa disponibile anche al lettore italiano, in quello stesso anno, con il titolo *Sei milioni di accusatori*<sup>9</sup>. Nel presente scritto, fornito un inquadramento biografico essenziale dell'ex ufficiale tedesco, si prenderanno in esame le incriminazioni previste dalla L. 64/1950 di Israele, in base alla quale sono formulate le accuse, non senza un rapido confronto con l'Accordo di Londra del 1945 e la Convenzione contro il genocidio del 1948. Dopo aver detto delle condanne inflitte con le due sentenze, si passerà a trattare dei profili più marcatamente problematici del processo, relativi al rapimento dell'imputato compiuto dai servizi segreti israeliani in territorio straniero, al rispetto del *nullum crimen sine lege* e al ricorso al principio di giurisdizione universale.

2. *L'“esperto delle questioni ebraiche”*. Nato a Solingen, in Germania, nel 1906, maggiore di cinque figli, Eichmann, poco brillante negli studi, svolge in gioventù il lavoro di minatore presso una società del padre Karl Adolf, prima di essere impiegato presso alcune aziende tedesche che operano anche in Austria. Nell'aprile 1932 si iscrive al Partito nazionalsocialista ed entra nelle SS su invito di Ernst Kaltenbrunner (1903-1946), poi condannato a morte nel processo di Norimberga. Nel 1934 fa ingresso nel *Sicherheitsdienst* (SD), il Servizio di sicurezza delle SS, diretto da Reinhardt Heydrich (1904-1942); quest'ultimo, nel 1939, è posto da Heinrich Himmler (1900-1945) a capo del *Reichssicherheitshauptamt* (RSHA), l'Ufficio centrale per la sicurezza del Reich, che comprende il Servizio di sicurezza (SD), la *Geheime Staatspolizei*, più nota come *Gestapo* (Polizia segreta dello Stato), le *Einsatzgruppen* (unità operative)<sup>10</sup>. Dopo l'*Anschluss* del 1938, cioè dopo l'annessione dell'Austria alla Germania, Eichmann è inviato a Vienna per organizzare l'emigrazione forzata degli ebrei. Qui, secondo la Arendt, si guadagna sul campo la futura carriera, riuscendo, in otto mesi, ad allontanare dall'Austria 45.000 ebrei

---

<sup>9</sup> Cfr. HAUSNER, *Exposé introductif du Procureur général de l'État, Gideon Hausner, contre Adolf Eichmann*, trad. it. *Sei milioni di accusatori. La relazione introduttiva del procuratore generale Gideon Hauser al processo Heichmann*, di Gonsalez, con introd. di Levis Sullman, Torino, 2010 (e saggio di Galante Garrone dell'ed. 1961).

<sup>10</sup> A seguito della morte di Heydrich nell'attentato del 1942, assume la guida del RSHA Kaltenbrunner.

mentre in Germania, nello stesso periodo, ne sono allontanati 19.000<sup>11</sup>. Nel 1939, dopo l'invasione della Cecoslovacchia, è incaricato di organizzare a Praga il Centro per l'emigrazione degli ebrei, per essere, infine, nell'ottobre 1939, richiamato a Berlino, a capo del Centro nazionale per l'emigrazione degli ebrei.

Nel 1941 assume la funzione di “esperto in questioni ebraiche” presso l'ufficio IV-B-4 del RSHA. La IV sezione del RSHA è capeggiata da Heinrich Müller (1900-?) ed è incaricata di occuparsi degli “avversari” del Reich. La compongono due sottosezioni: la IV-A si occupa di soggetti accusati di adesione al comunismo o al liberalismo e di sabotaggio; la IV-B si occupa delle “sette”, in cui sono compresi cattolici, protestanti, massoni ed ebrei. Ogni sottosezione è poi ulteriormente organizzata in uffici dedicati a ciascuna categoria: Eichmann è assegnato, nell'ambito della IV sezione, alla sottosezione B-4 e riceve disposizioni direttamente da Müller, il cui diretto superiore è, fino al 1942, Heydrich e, dopo la morte di lui, Kaltenbrunner. Nel settembre 1941, dopo l'incontro con Heydrich a Berlino, organizza deportazioni massive dalla Germania e dal Protettorato di Boemia e Moravia. Dalla conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, nel corso della quale è definitivamente pianificata l'attuazione della “soluzione finale della questione ebraica”<sup>12</sup>, fino all'autunno 1944, Adolf Eichmann è una delle figure di massimo rilievo nel compimento del genocidio degli ebrei. Nel febbraio 1945 è arrestato in Austria, ma riesce a nascondere la propria identità sotto il nome dapprima di Adolf Barth, poi di Otto Eckmann. È internato in Germania nel campo di prigionia di Weiden, quindi a Oberdachstetten.

Terminata la guerra, il nome di Eichmann emerge nel corso del processo principale di Norimberga, in particolare, come si è detto, dalle dichiarazioni di Wisliceny e di Höss, i quali saranno entrambi condannati a morte rispettivamente in Cecoslovacchia e in Polonia. Due giorni dopo la testimonianza di Wisliceny a Norimberga, avvenuta il 3 gennaio 1946, Eichmann sparisce dal campo di Oberdachstetten con il nome di Otto Heninger. Tuttavia, solo dopo quattro anni, nel maggio 1950, riesce ad organizzare la sua uscita dalla

<sup>11</sup> Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 56.

<sup>12</sup> Eichmann vi partecipa e ne redige il verbale.

Germania, passando in Austria e poi in Italia. Qui, nel Comune di Termeno, in provincia di Bolzano, ottiene una nuova identità come Riccardo Klement e, avuto un passaporto come apolide, si imbarca, nel giugno 1950, a bordo della *Giovanna C.* per Buenos Aires, dove arriva circa un mese dopo. In Argentina, con il nome *Ricardo* Klement (e non più Riccardo) ottiene un documento di identità. L'anno seguente, avendo nel frattempo trovato un impiego a Tucumán (nel nord-ovest del paese, verso la Cordigliera andina), dà indicazioni alla moglie Vera Liebl di raggiungerlo in Argentina con i figli e così la donna fa nell'agosto 1952. Nel 1953 la famiglia si trasferisce nella capitale e l'ex-ufficiale delle SS trova impiego presso la Mercedes-Benz. Nel 1955 nasce il quarto figlio, Francisco Ricardo. Nel 1960 la famiglia vive in San Fernando, sobborgo di Buenos Aires (calle Garibaldi 6067).

Una serie di circostanze, in parte casuali, rende possibile la cattura: la caccia all'uomo si intensifica già nel 1959, a seguito della segnalazione di Lothar Hermann (1901-1974), ebreo ex prigioniero di Dacau fuggito dalla Germania in Argentina nel 1939. La figlia di Hermann frequenta il figlio di Eichmann, Klaus, e il padre della ragazza comincia a sospettare dell'identità della famiglia; di tale circostanza avvisa il procuratore tedesco, di origine ebraica, Fritz Bauer (1903-1968), il quale riveste in quel tempo un ruolo di rilievo in Germania nei processi contro i nazisti. Bauer, a sua volta, informa le autorità israeliane della possibile presenza di Eichmann a Buenos Aires. La cattura avviene l'11 maggio 1960; durante la prigionia, prima del trasporto, Eichmann firma una dichiarazione con la quale accetta di sottoporsi a giudizio in Israele<sup>13</sup>. Il volo avviene a bordo di un areoplano della El Al, presente a Buenos Aires per il viaggio della delegazione israeliana che partecipa ai festeggiamenti per l'anniversario dell'indipendenza argentina. Il 23 maggio, il primo ministro israeliano David Ben Gurion (1886-1973) annuncia al *Knesset* l'avvenuta cattura ad opera dei servizi segreti israeliani e il trasporto del prigioniero in Israele<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Il testo della dichiarazione di Eichmann è riportato, ad es., in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 110.

<sup>14</sup> Le principali notizie qui richiamate sono tratte da ARENDT, *La banalità del male*, cit., *passim*. Per approfondire cfr., ad es., AMODEO-CEREGHINO, *La lista di Eichmann. Il piano nazista per vendere un milione di ebrei agli Alleati*, Milano, 2013; ANDERS, *Noi figli di Eichmann*, trad. it. di Saluzzi, Firenze, 2007; BOCCHIARO, *L'obbedienza distruttiva: il caso Eichmann*, Roma-Bari, 2015; BRAHAM, *Eichmann*

3. *La Nazi and Nazi Collaborators Punishment Law 5710-1950 n. 64 dello Stato di Israele*. Le incolpazioni contro Adolf Eichmann al processo di Gerusalemme sono formulate sulla base della *Nazi and Nazi Collaborators Punishment Law 5710-1950*, n. 64, approvata dal Parlamento israeliano (*Knesset*) il 1° agosto 1950 e composta da diciassette *Sections*.

La *Section 1* sanziona con la pena di morte i *crimini contro il popolo ebraico* e i *crimini contro l'umanità* commessi in paese nemico durante il periodo del regime nazionalsocialista (*during the period of the Nazi régime*) nonché i *crimini di guerra* commessi durante la seconda guerra mondiale (*during the period of the Second World War*). Alla *Section 16* si stabilisce che per «*period of the Nazi régime*» si intende il periodo iniziato il 30 gennaio 1933 e concluso l'8 maggio 1945; la seconda guerra mondiale si intende iniziata il 1° settembre 1939 e conclusa il 14 agosto 1945.

Prima di approfondire la definizione di *crimini contro il popolo ebraico*, rispetto alla quale sarà di particolare interesse il confronto con quella di genocidio contenuta nella Convenzione Onu del 1948, è opportuno soffermarsi sulle nozioni di *crimini contro l'umanità* e di *crimini di guerra* di cui alla *Section 1*, lett. b), della legge israeliana.

3.1. *I crimini contro l'umanità e i crimini di guerra*. I crimini contro l'umanità comprendono, nella L. 64/1950, il seguente elenco: l'omicidio volontario (*murder*), lo sterminio (*extermination*), la riduzione in schiavitù (*enslave-*

---

*and the Destruction of Hungarian Jewry*, New York, 1961; CAMPAGNER, *Il caso Eichmann. Banalità del male? Il pensiero di uno psicanalista a 50 anni dal processo*, Milano, 2014; HAREL, *The house on Garibaldi Street*, New York, 1975, trad. it. *La casa di via Garibaldi. Come ho catturato Adolf Eichmann*, di Bianca, Roma, 2023; MASSINI, *Eichmann. Dove inizia la notte. Un dialogo fra Hannah Arendt e Adolf Eichmann. Atto unico*, Roma, 2024; LOIACONO, *Non ho mai ucciso un ebreo. Distorsione della realtà e devozione all'ubbedienza in Adolf Eichmann*, Milano, 2019; LOZOWICK, *Hitler's Bureaucrats: The Nazi Security Police and the Banality of Evil*, London-New York, 2002, trad. it. *I burocrati di Hitler. Eichmann, I suoi volenterosi carnefici e la banalità del male*, di Altieri, Gorizia, 2004; LUDWIGG, *Io sono Adolf Eichmann*, Milano, 2017; MINERBI, *Eichmann. Diario del processo*, Sesto San Giovanni, 2000; ID., *La belva in gabbia. Eichmann: i delitti, il processo, la condanna*, Torino, 2012; PANETH, *Eichmann: Technician of Death*, New York, 1960; STANGNETH, *Eichmann vor Jerusalem. Das unbehelligte Leben eines Massenmörders*, Hamburg, 2011, trad. it. *La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme*, di Salzano, Roma, 2023; WIERNIK, *A Year in Treblinka*, New York, 1945, trad. it. *Un anno a Treblinka. Con la deposizione al processo Eichmann*, di Crescenzi-Zamagni, Fidenza, 2021. In filmografia v. *Eichmann* di Young (2007); *The Eichmann Show* di Williams (2015).



*ment*), la causazione di una carestia (*starvation*), la deportazione (*deportation*), gli altri atti inumani (*other inhumane acts*) commessi contro una popolazione civile (*against any civilian population*), la persecuzione per motivi nazionali, razziali, religiosi o politici (*persecutions on national, racial, religious or political grounds*). L'elenco riprende essenzialmente l'art. 6, lett. c) della Carta di Londra, da questo differenziandosi per l'aggiunta della *starvation* e, rispetto alla *persecution*, per la previsione dei motivi nazionali.

Le condotte ora menzionate (comuni nelle due fonti, pur con la precisazione appena svolta) possono essere suddivise in due classi: crimini *of the "murder" type* e crimini di *persecutions*<sup>15</sup>. Movendo da siffatta partizione, si coglie il diverso elemento di *contesto* richiesto rispettivamente nella Carta di Londra e nella L. 64/1950. Con riferimento alla prima classe, la fonte del 1945 prevede genericamente che i crimini contro l'umanità su cui esercita la giurisdizione il Tribunale militare di Norimberga siano avvenuti prima o durante la guerra; la L. 64/1950, invece, prevedendo alla *Section 1*, lett. a), (2) che i crimini contro l'umanità, per essere oggetto di giudizio da parte del giudice israeliano, debbano essere stati commessi durante il periodo nazista, individua, per il tramite della *Section 16*, un arco temporale definito, il quale ha inizio il 30 gennaio 1933 e termine l'8 maggio 1945. La differenza più significativa, tuttavia, riguarda la seconda classe di crimini contro l'umanità, vale a dire le persecuzioni (figura, peraltro, che si avvicina al crimine di genocidio tipizzato nel 1948). A tal proposito, la Carta di Londra, all'art. 6, lett. c), prevede che gli atti di persecuzione, per ricadere sotto la giurisdizione del Tribunale militare di Norimberga, debbano essere stati commessi «*in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated*»<sup>16</sup>. Una questione

<sup>15</sup> Così espressamente, con riferimento alla Carta di Londra, cfr. BOOT, *Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court*, Antwerpen-Oxford-New York, 2002, 187-188.

<sup>16</sup> L'art. 6, lett. c), della Carta di Londra recita: «Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated». Per un commento alla disciplina dei crimini contro l'umanità nel processo di Norimberga si rinvia, per tutti, a BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity. Historical Evolution and Contemporary Application*, Oxford-New York, 2011, 111-150.

interpretativa di primario interesse dell'art. 6, lett. c) ha avuto proprio ad oggetto la riferibilità dell'elemento di contesto appena richiamato ad entrambe le categorie dei crimini contro l'umanità; si è trattato, cioè, di verificare se il nesso con un altro crimine rientrante nella giurisdizione del Tribunale (crimini contro la pace o crimini di guerra) fosse richiesto solo per il crimine di *persecution* o anche per i *crimes of the "murder" type*<sup>17</sup>. Per sciogliere il dubbio, il 6 ottobre 1945, si adottò il c.d. Protocollo di Berlino, in base al quale tutti i crimini contro l'umanità dell'art. 6, lett. c) della Carta di Londra avrebbero richiesto il nesso con i crimini contro la pace e/o con i crimini di guerra (*war-connecting link*). Tale legame non doveva, però, intendersi in un'accezione strettamente temporale; anzi, proprio la formulazione testuale del Protocollo - almeno con riferimento all'omicidio, allo sterminio, alla riduzione in schiavitù, alla deportazione e agli atti inumani contro le popolazioni civili - prevedeva che i crimini contro l'umanità, per ricadere sotto la giurisdizione del Tribunale internazionale, potessero essere stati commessi «*before or during the war*»<sup>18</sup>. Diversamente dalla Carta di Londra, l'art. II, lett. c) della *Control Council Law No. 10*, in applicazione della quale si celebrarono i processi minori di Norimberga, non richiedeva più il nesso dei crimini contro l'umanità con i crimini di guerra o contro la pace. Alla luce della breve ricostruzione qui proposta e presa contezza delle difficoltà interpretative che si posero per l'art. 6, lett. c) della Carta di Londra, meglio si coglie il senso dell'opzione compiuta dalla legge israeliana del 1950 che, nel definire l'elemento di contesto dei crimini contro l'umanità, sostituisce il *war-connecting link* con una indicazione temporale precisa, di cui si indica un ini-

---

<sup>17</sup> Originariamente i testi in inglese e in francese della Carta riportano, dopo «*before or during the war*»/«*avant ou pendant la guerre*» e prima di «*or persecutions*»/«*ou bien les persécutions*» un punto e virgola. Pertanto, il nesso tra i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra o di aggressione si deve intendere riferita solo al crimine di *persecutions/persécutions*. La versione sovietica contiene, invece, una virgola, da cui discende che il *war connecting link* sia richiesto per tutti i crimini contro l'umanità. Il tema, nella dottrina italiana, è ben esposto, ad es., da GREPPI, *I crimini dell'individuo nel diritto internazionale*, Torino, 2012, 133-136.

<sup>18</sup> Nella disciplina della Carta di Londra sono tratti caratterizzanti i crimini contro l'umanità: la *gravità*, «che risiede nel fatto di andare a colpire l'essere umano in quanto di più importante e prezioso esso ha: la vita, l'integrità fisica, la dignità e la libertà» (cfr. *ibid.*, 121); la *commissione su larga scala*; la *sistematicità*, tale per cui può rilevare anche un singolo atto se all'interno di un attacco strutturato; la *concertazione*, cioè l'esecuzione di un piano (cfr. *ibid.*, 123-124).

zio (30 gennaio 1933) e una fine (8 maggio 1945).

Venendo ora a dire dei *crimini di guerra*, essi sono elencati dalla *Section 1*, lett. b) della legge approvata dal *Knesset*. Sono: l'omicidio (*murder*), i maltrattamenti, la deportazione al fine del lavoro forzato o per altra finalità, di una popolazione civile di o in un territorio occupato (*ill-treatment or deportation to forced labour or for any other purpose, of civilian population of or in occupied territory*); l'uccisione o i maltrattamenti di prigionieri di guerra o di persone in mare (*murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas*); l'uccisione di ostaggi (*killing of hostages*); il saccheggio di proprietà pubbliche o private (*plunder of public or private property*); la distruzione arbitraria di città, centri abitati o paesi (*wanton destruction of cities, towns or villages*); la devastazione non giustificata da necessità militari (*devastation not justified by military necessity*). Il catalogo israeliano non differisce, se non per minime scelte linguistiche, da quello dell'art. 6, lett. b) della Carta di Londra<sup>19</sup>; tuttavia, mentre quest'ultimo incentra la definizione di crimini di guerra primariamente sulla violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra (*violations of the laws and customs of war*) le quali possono integrare, tra i vari possibili, anche (ma non solo) gli atti elencati, la L. 64/1950 appare orientata a fornire un catalogo chiuso, senza far alcun richiamo alle fonti del *jus in bello*.

È, infine, ragionevole l'assenza, nella medesima L. 64/1950, dei crimini contro la pace, invece contemplati dall'art. 6, lett. a) della Carta di Londra. Ivi compaiono le condotte di pianificazione (*planning*), preparazione (*preparation*), inizio (*initiation or waging*) di una guerra di aggressione ovvero di una guerra in violazione del diritto internazionale pattizio, degli accordi o degli impegni tra Stati<sup>20</sup>. Ipotesi, quella di una guerra di aggressione, che non

<sup>19</sup> L'art. 6, lett. b), della Carta di Londra recita: «War crimes: *namely, violations of the laws and customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity*».

<sup>20</sup> L'art. 6, lett. a), della Carta di Londra recita: «Crimes against peace: *namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing*». Nella Carta di Londra, la differenziazione tra i crimini di guerra e i crimini contro la pace ricalca quella tra violazioni del *jus in bello* (crimini di guerra) e violazioni del *jus ad bellum* (crimini contro la

avrebbe potuto riguardare lo Stato di Israele, costituito nel 1948.

3.2. *I crimini contro il popolo ebraico: continuità e discontinuità rispetto al crimine di genocidio.* La *Section 1*, lett. b) della legge israeliana definisce “*crimini contro il popolo ebraico*” i medesimi atti elencati dall’art. II, lett. a)-lett. e), Conv., commessi con la volontà di distruggere (*with intent to destroy*) in tutto o in parte il popolo ebraico<sup>21</sup>. Pur con le precisazioni di cui si dirà, si può ritenere, come peraltro affermato anche dalla Corte distrettuale di Gerusalemme, che siffatti crimini corrispondano al genocidio, che è la fattispecie più grave tra i crimini contro l’umanità<sup>22</sup>.

Ciò premesso, ai sensi della L. 64/1950, integrano un crimine contro il popolo ebraico: 1) l’omicidio volontario di persone ebreie (*killing Jews*); 2) le lesioni da cui derivi una grave infermità fisica o psichica (*causing serious bodily or mental harm to Jews*); 3) l’imposizione di condizioni di vita finalizzate alla distruzione fisica del popolo ebraico (*placing Jews in living conditions calculated to bring about their physical destruction*); 4) l’imposizione di misure volte ad impedire le nascite tra persone ebreie (*imposing measures intended to prevent births among Jews*); 5) il trasferimento forzato di bambini ebrei in altro gruppo nazionale o religioso (*forcibly transferring Jewish children to another national or religious group*). Fin qui le condotte corrispondono ai *genocidal acts* dell’art. II Conv., poi ripresi sia nello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia del 1993 (art. 4) sia in quello del Rwanda del 1994 (art. 2) e, infine, nello Statuto di Roma del 1998 (art. 6). La legge israeliana, tuttavia, da un lato considera come unico gruppo protetto quello ebraico, dall’altro aggiunge al catalogo due condotte non contemplate nella fonte convenzionale, vale a dire, al n. (6), quella di *destroying and desecrating Jewish religious or cultural assets or values* e, al n. (7), quella di *inciting to hatred Jews*. L’implementazione del-

---

pace). Nella Carta, i crimini di guerra riguardano esclusivamente i conflitti internazionali e non anche quelli non internazionali come è, invece, nel diritto penale internazionale vigente.

<sup>21</sup> Il fine di distruzione del gruppo è l’elemento caratterizzante nel modo più emblematico il c.d. “*crime of crimes*”, cioè, appunto, il crimine di genocidio. Sul tema sia consentito rinviare al mio *Il genocidio nel diritto penale internazionale*, cit., 351 ss.

<sup>22</sup>Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 41. La sentenza, peraltro, riconosce che anche le popolazioni zingare sono state vittime di un genocidio sotto il nazionalsocialismo (cfr. *ibid.*, 56).

le condotte criminose segna uno scollamento tra la nozione di genocidio rilevante per il diritto internazionale e quella di *crimine contro il popolo ebraico*, dal momento che, in particolare, quest'ultima contempla anche l'annientamento degli elementi identitari (e non solo la distruzione fisica) del gruppo vittima. La L. 64/1950, anziché utilizzare il *nomen juris* di *genocide*, preferisce, così, ricorrere a distinta (seppur meno pregnante) denominazione, facendo rientrare nei *crimini contro il popolo ebraico* sia il *genocidio culturale* (escluso dalla Convenzione Onu) sia l'*istigazione all'odio antiebraico*. Si osservi come quest'ultima fattispecie sia differente dall'istigazione al genocidio, presente, invece, sotto l'art. III, lett. b) Conv., posto che, pur richiedendo ai fini della consumazione l'*intent to destroy the Jewish people*, non consiste ancora nel promuovere la commissione di atti di distruzione del gruppo vittima, ma genericamente nel diffondere un sentimento di odio verso i membri dello stesso. Una simile previsione pare, dunque, anticipare un modello di incriminazione tipico del c.d. "discordo d'odio" (*hate speech*), il quale farà il suo ingresso, negli anni successivi, negli ordinamenti penali di molti Stati europei e non solo (in Italia, ad es., oggi sotto gli artt. 604 bis e ter cod. pen.). Quanto all'elemento soggettivo, la *Section 1*, lett. b), L. 64/1950, utilizzando la formula «*intent to destroy the Jewish people in whole or in part*», riprende quella convenzionale di «*intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group*» (art. II). La differenza tra le due fonti è, però, rappresentata dal fatto che, mentre nella fonte pattizia (e nei successivi statuti dei tribunali internazionali, fino a quello della Corte penale permanente) i gruppi protetti sono individuati sulla base dei quattro elementi *nazione, etnia, razza, religione*, nella legge israeliana il gruppo protetto è identificato univocamente nel popolo ebraico, il quale, per forza di cose, non coincide, però, con la popolazione dello Stato di Israele, il quale è sorto solo nel 1948. La scelta di discostarsi dal modello pattizio da un lato risponde all'esigenza di contenere la fattispecie incriminatrice nei limiti dell'effettivo interesse di Israele a giudicare gli autori della *Shoah* (e non di qualsiasi genocidio), dall'altro consente di prevenire la difficoltà di inquadrare il popolo ebraico in un gruppo classificabile secondo uno o più dei quattro criteri di nazione, etnia, razza, religione.

Per concludere sul punto, le differenze tra la definizione convenzionale di genocidio e quella di *crimine contro il popolo ebraico* favoriscono una più nitida emersione degli obiettivi di tutela specificamente interna, perseguiti dalla L. 64/1950. Ciononostante, e fatte salve le differenze ora evidenziate, si deve osservare che i giudici israeliani nel processo contro Eichmann, applicando le medesime norme incriminatrici degli atti di genocidio tipizzati dalla Convenzione Onu, forniscono criteri di giudizio e strumenti di interpretazione delle fonti incriminatrici dei *genocidal acts* ancora oggi richiamati nelle corti penali internazionali<sup>23</sup>.

3.3. *Le altre principali disposizioni previste dalla L. 64/1950.* Esaurito l'esame delle norme incriminatrici della L. 64/1950 relative ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai crimini contro il popolo ebraico, non può omettersi un rapido richiamo alle seguenti disposizioni:

- la *Section 2* richiama una serie di illeciti già previsti dal codice penale israeliano<sup>24</sup> (stupro, omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni gravi, sottrazione di bambini, rapina, ecc.) e li qualifica come *crimes against persecuted people* se commessi in un paese nemico nei confronti di una persona già vittima di *persecution* in quanto tale (*as a persecuted person*). Ha la qualifica di *persecuted person*, ai sensi della *Section 16*, la persona appartenente a un gruppo nazionale, razziale, religioso o politico, perseguitata dall'apparato amministrativo di uno Stato nemico. Non è superfluo osservare che il significato attribuito, nell'ambito della L. 64/1950, al concetto di *persecuted person* da un lato recupera tre delle quattro accezioni di gruppo protetto dalla Convenzione contro il genocidio (pur con la differenza, rispetto a quest'ultima, di prevedere il gruppo politico e di escludere quello etnico); dall'altro si discosta dalla definizione di crimine di *persecution* della Carta di Londra, la quale non fa riferimento al *gruppo di appartenenza* della vittima, ma piuttosto ai *motivi* per cui la condotta persecutoria è commessa. La scelta della legge israeliana di utilizzare, invece, il riferimento alla razza, alla religione, alla nazione (come si è

<sup>23</sup> Riprende, ad es., il precedente israeliano il Tribunale per il Rwanda. Cfr. ICTR, Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, *Judgment*, par. 542.

<sup>24</sup> I richiami al codice penale contenuti nella L. 64/1950 devono essere riferiti, ai sensi della stessa *Section 16*, al *Criminal Code Ordinance* del 1936.

detto, non all'etnia) per connotare l'appartenenza della vittima a un determinato gruppo risente con ogni evidenza del modello di tipizzazione del crimine di genocidio<sup>25</sup>; tracce dello stesso modello, sempre a proposito dei *crimes against persecuted persons*, pure si rinvencono nell'uso del sintagma «*as a persecuted person*», che richiama l'«*as such*» dell'art. II Conv.<sup>26</sup>. Entrambe le formulazioni – quella pattizia e quella della legge israeliana – pur riferendosi a crimini diversi, implicano analoghi effetti sul piano dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione rispettivamente delle due fattispecie. Più precisamente, ai sensi della L. 64, le condotte elencate nella *Section 2* rilevano come *crimes against persecuted persons* solo quando l'agente commette determinati crimini (altrimenti comuni) nei confronti di una persona già vittima di persecuzione, *in quanto tale*; ne discende, sul piano del dolo, non solo che l'agente debba sapere che la sua vittima è già destinataria di atti di *persecution*, ma che egli la scelga (eventualmente tra altre) proprio per tale ragione. In termini non dissimili, ai fini dell'integrazione del genocidio si richiede che l'agente agisca «*with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group, as such...*», vale a dire con la volontà di distruzione del gruppo in quanto tale. Anche in questo caso, dunque, per potersi dire integrato il dolo, l'agente deve sapere che la propria vittima (verosimilmente le proprie vittime) appartiene/appartengono ad un gruppo protetto (identificato sulla base di uno dei quattro criteri: nazione, razza, religione, et-

---

<sup>25</sup> Anche l'art. 7, par. 1, lett. h) St. Roma, all'art. 7, par. 1, lett. h), a proposito del crimine di *persecution* (che è un crimine contro l'umanità), si riferisce, tra gli altri, ai concetti di razza, religione, nazione ecc., per connotare i *motivi* per cui è commesso l'atto persecutorio e non richiede l'appartenenza della vittima al gruppo. La lett. h), ora richiamata, così definisce la *persecution*: «*Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court*». Il successivo par. 2, lett. g) dello stesso art. 7 precisa: «*“Persecution” means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity*».

<sup>26</sup> E, più di recente, dell'art. 6 St. Roma, che definisce, appunto, il genocidio, nei termini che seguono: «*For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group*».

nia) e la/le deve scegliere in quanto membro/membri del gruppo, in vista della distruzione dello stesso<sup>27</sup>.

Ciò detto a proposito della *Section 2*, la successiva *Section 3* punisce il crimine di *membership in enemy organisation* (partecipazione ad un'associazione nemica), commesso durante il periodo del regime nazista in un paese nemico. È organizzazione nemica, ai sensi della stessa *Section 3*, lett. b), (1) un'organizzazione definita criminale dal Tribunale di Norimberga ovvero (2) un'organizzazione esistente in un paese nemico con la finalità di compiere o di collaborare nel compimento di atti dell'apparato amministrativo del paese nemico rivolti contro persone già vittime di persecuzione. Ancora: la *Section 4* punisce come *offences in places of confinement* una serie di crimini comu-

---

<sup>27</sup>Sul dolo di genocidio cfr. BOOT, *Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, cit., 406-419; MAY, *Genocide, A Normative Account*, Cambridge-New York, 2010, 115-136; QUIGLEY, *The Genocide Convention. An International Law Analysis*, Aldershot, 2006, 90-93 e 111-129; SCHABAS, *Genocide. The crime of crimes*, Cambridge-New York, 2013, 241-306; ID., *The Jelisić Case and the Mens Rea of the Crime of Genocide*, in *Leiden JILaw*, 2001, 14, 125-139; WERLE, *Principles of International Criminal Law*<sup>2</sup>, The Hague, 2009, 273-281. Cfr. anche AMBOS, *What does intent to destroy mean?*, in *Int. Review of Red Cross*, 2009, 91, 876, 833-858; APTEL, *The Intent to Commit Genocide in the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda*, in *Criminal Law Forum*, 2002, 273-291; ARNOLD, *The mens rea of genocide under the Statute of the International Criminal Court*, in *ibid.*, 2003, 13, 127-151; CASSESE, *Is Genocidal Policy a Requirement for the Crime of Genocide?*, in *The UN Genocide Convention. A Commentary*, a cura di Gaeta, Oxford-New York, 2009, 128-136; CHERKASSKY, *What distinguishes the Evil of Genocide and How Should We Respond to It?*, in *Int. Journal of Punishment and Sentencing*, 2008, 4, 110-123; KREB, *The Crime of Genocide under International Law*, in *Int. Criminal Law Review*, 2006, 6, 461-502; LEBLANC, *The Intent to Destroy Groups in the Genocide Convention: The Proposed U.S. Understanding*, in *AJIL*, 1984, 78, 2, 369-385; LEWY, *Can there be genocide without the intent to commit genocide?*, in *Journal of Genocide Research*, 2007, 9, 4, 661-674; MARCUS, *Intent to Destroy: a Look at the Legal Ramification of Intent in Genocide*, in *Undergraduate Transitional Justice Review*, 2012, 3, 1, 5-17; MYSLIWIEC, *Accomplice to Genocide Liability: the Case for a Purpose Mens Rea Standard*, in *Chicago JIL*, 2009-2010, 10, 389-413; NERSESSIAN, *The Contours of Genocide Intent: Troubling Jurisprudence from International Criminal Tribunals*, in *Texas ILR*, 2002, 37, 231-276; TOURNAYE, *Genocidal Intent before the ICTY*, in *Int. and Compar. Law Quarterly*, 2003, 52, 447-462. Sul confronto tra *knowledge-based approach* e *purpose-based approach* nel dolo di genocidio cfr., tra gli altri, GREENAWALT, *Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpretation*, in *Columbia Law Review*, 1999, 99, 2259-2294; VEST, *A Structure-Based Concept of Genocidal Intent*, in *Journal Int. Crim. Justice*, 2007, 5, 781-797. In lingua italiana cfr. FRONZA, *Il crimine di genocidio*, in *Introduzione al diritto penale internazionale*<sup>3</sup>, a cura di Amati-Costi-Ead.-Lobba-Maculan-Vallini, Torino, 2016, 338-342; MASSI, *Il genocidio. Il diritto dei popoli e la tutela del gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso*, in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, a cura di Mezzetti, Torino, 2007, 168-171; MEZZETTI, *I crimini di genocidio*, in *La Corte penale internazionale. Organi, Competenza, Reati, Processo*, coord. di G. Lattanzi-Monettti, Milano, 2006, 572-574. Sia consentito anche un rinvio ai miei *Il genocidio nel diritto penale internazionale*, cit., 351-376 e *L'intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale*, in questa *Rivista*, 2012, 3, 1025-1043.



ni (minaccia di commettere atti di violenza, abusi sessuali, lesioni, furto ecc.) ivi commessi durante il periodo del regime nazista nei confronti di persone vittime di atti di persecuzione; la *Section 5* punisce il crimine di consegna all'amministrazione di un paese nemico di persone vittime di persecuzione (*delivering up persecuted person to enemy administration*); la *Section 6* l'estorsione commessa nei confronti delle stesse persone (*blackmailing persecuted persons*).

In rapida successione, possono ancora essere menzionate le disposizioni dettate dalla *Section 8*, che esclude l'applicazione, nei giudizi per i crimini previsti dalla L. 64/1950, delle previsioni di cui alle *Sections 16, 17, 18, 19* del codice penale israeliano in materia di non punibilità per adempimento del dovere da parte del pubblico ufficiale (*Section 16*); coazione morale realizzata con altrui minaccia (*Section 17*); stato di necessità (*Section 18*); ottemperanza alla legge e all'ordine non manifestamente illegittimo del superiore (*Section 19*). Infine, deve menzionarsi la *Section 9*, che deroga al principio del *ne bis in idem* per i processi celebrati per i crimini puniti dalla L. 64/1950 dinanzi a un tribunale internazionale o al tribunale di uno Stato straniero.

4. *Le condanne di Eichmann al processo di Gerusalemme.* Le incolpazioni contro Eichmann al processo di Gerusalemme sono articolate in quindici capi di accusa; riqualificati taluni dei fatti contestati, la sentenza del 12 dicembre 1961 della Corte distrettuale dichiara l'imputato colpevole rispetto a tutti i capi. Le condanne sono confermate dalla Corte suprema con la sentenza del 29 maggio 1962<sup>28</sup>. Di seguito si propone un rapido riepilogo delle condanne, per comodità espositiva suddivise in cinque gruppi.

#### 4.1. *I crimini contro il popolo ebraico (Capi I-IV).*

Sebbene l'elencazione delle condotte integranti tali crimini sia, nella L. 64, più ampia, come già si è detto, di quella delle condotte genocidarie previste dalla Convenzione del 1948, le accuse contro l'ex ufficiale tedesco riguardano esclusivamente le prime quattro fattispecie della *Section 1*, lett. b) (1)-(4), del-

---

<sup>28</sup> Cfr. Supreme Court of Israel, *Attorney General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann*, May 29, 1962, cit. 342.

la legge israeliana, in tutto corrispondenti a quelle di cui all'art. II, lett. a)-lett. d), Conv. Onu.

Eichmann è condannato per crimini contro il popolo ebraico:

- (*Capo I*) per aver cagionato, insieme ad altri, l'uccisione di milioni di ebrei (*the killing of millions of Jews*) nel suo ruolo di ufficiale della IV-B-4 del RSHA, attuando la "soluzione finale" con l'intento di distruzione del popolo ebraico in Germania, negli altri paesi dell'Asse e nelle aree occupate. Per l'accusa del Capo I, l'imputato è ritenuto responsabile dei fatti a lui ascritti limitatamente al periodo tra l'agosto 1941 e il maggio 1945. I fatti anteriori a tale data sono riqualificati come crimini contro l'umanità sotto il Capo V, per il quale pure l'imputato è condannato<sup>29</sup>;

- (*Capo II*) per aver imposto, insieme ad altri, in attuazione della "soluzione finale" tra l'agosto 1941 e il maggio 1945, negli stessi luoghi di cui al Capo I, a milioni di ebrei condizioni di vita volte a cagionarne l'eliminazione fisica, in particolare nei campi di lavoro forzato, nei ghetti, nei campi di transito<sup>30</sup>;

- (*Capo III*) per aver cagionato, tra l'agosto 1941 e il maggio 1945, con la finalità di distruzione del gruppo, gravi lesioni fisiche e mentali a milioni di ebrei tramite la riduzione in schiavitù, la carestia, la deportazione, la persecuzione, la detenzione nei ghetti, il trasporto forzato nei campi di concentramento, la privazione dei diritti umani, la persecuzione di massa. Per le accuse di cui ai Capi II e III, Eichmann è condannato limitatamente al periodo compreso tra l'agosto 1941 e il maggio 1945 ed è assolto dall'accusa di crimini contro il popolo ebraico per le contestazioni anteriori a tale data<sup>31</sup>;

- (*Capo IV*) per aver impedito le nascite di bambini ebrei in Germania e negli altri territori occupati, negli anni 1943 e 1944, in particolare imponendo l'aborto forzato alle donne ebraiche nel ghetto di Terezín (nell'attuale Repubblica ceca). Per gli altri fatti contestati al Capo IV, Eichmann è assolto<sup>32</sup>.

Rispetto a tutti i fatti di cui ai Capi I-IV risulta integrata la volontà dell'imputato di distruzione del popolo ebraico.

---

<sup>29</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 273-274.

<sup>30</sup> Cfr. *ibid.*, 274.

<sup>31</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>32</sup> Cfr. *ibid.*

4.2. *I crimini contro l'umanità (Capi V-VII)*. I capi successivi dell'incolpazione, dal V al VII, riguardano la commissione dei crimini contro l'umanità. Eichmann è condannato:

- (*Capo V*) per avere cagionato, insieme ad altri, dall'agosto 1941 al maggio 1945 in Germania, nei territori dell'Asse, nei territori occupati e sotto il controllo dell'Asse, l'uccisione, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la carestia, la deportazione di popolazioni civili ebraiche presenti su tali territori. Eichmann è altresì condannato per crimini contro l'umanità commessi tra il marzo 1938 e l'ottobre 1941 con le deportazioni degli ebrei nei territori dell'Austria, della Boemia e della Moravia, gestite dai centri di emigrazione di Vienna, Praga e Berlino; e, nello stesso triennio, con le deportazioni, tra le altre, a Nisko (Polonia) dai territori orientali annessi;

- (*Capo VI*) per aver commesso fatti integranti il crimine di *persecution* per motivi nazionali, razziali, religiosi e politici, in occasione della commissione dei fatti di cui ai Capi I-V;

- (*Capo VII*) per aver commesso, tra il marzo 1938 e il maggio 1945 nei territori della Germania, degli Stati dell'Asse, nei territori occupati e sotto il controllo della Germania, espropriazioni a danno di milioni di ebrei attraverso il terrore di massa realizzato con uccisioni, stermini, carestie e deportazioni.

4.3. *I crimini di guerra (Capo VIII)*. Il terzo gruppo di incolpazioni riguarda i crimini di guerra, previsti dalla L. 64 alla *Section 1*, lett. a) (3) e lett. b), rispetto ai quali Eichmann è condannato per aver commesso i crimini di cui ai precedenti capi durante la seconda guerra mondiale contro gli ebrei presenti nelle popolazioni dei paesi occupati dalla Germania e dagli altri Stati dell'Asse<sup>33</sup>.

Se i primi otto capi di accusa riguardano tutti crimini commessi contro il popolo ebraico, non così per le successive incolpazioni, riferite a gruppi diversi.

4.4. *I crimini contro l'umanità commessi nei confronti dei civili appartenenti ad altri gruppi (capi IX-XII)*. Eichmann è condannato per la deportazione di

---

<sup>33</sup> Cfr. *ibid.*, 275.

popolazioni civili e, specificamente, di:

- (*Capo XI*) centinaia di polacchi, tra il 1940 e il 1942<sup>34</sup>;
- (*Capo X*) 14.000 Sloveni nel 1941<sup>35</sup>;
- (*Capo XI*) migliaia di zingari, deportati dalla Germania e dai territori occupati dalla Germania verso i territori dell'est. Rispetto a tali fatti, la Corte distrettuale ritiene non sia provato che l'imputato fosse consapevole che le deportazioni avrebbero avuto come fine lo sterminio<sup>36</sup>. Pur tuttavia, la stessa sentenza afferma espressamente che anche le popolazioni gitane (*gipsy*) sono state vittime di un genocidio<sup>37</sup>;
- (*Capo XII*) 93 bambini del villaggio ceco di Lidice<sup>38</sup>.

Tutti i crimini di cui ai Capi I-XII, per i quali Eichmann è condannato, sono previsti dalla *Section 1* della L. 64/1950 e sono puniti con la pena di morte.

#### 4.5. *I crimini di appartenenza a un'organizzazione nemica (Capi XIII-XV)*

La Corte distrettuale di Gerusalemme condanna Eichmann anche per il crimine di appartenenza ad un'organizzazione nemica previsto dalla *Section 3* della L. 64/1950, commesso in tempi successivi al maggio 1940. La sentenza dichiara la prescrizione per gli episodi anteriori a tale data. La responsabilità dell'imputato è integrata dai seguenti fatti:

- (*Capo XIII*) per aver fatto parte, dal maggio 1941, delle SS;
- (*Capo XIV*) per aver fatto parte, dal maggio 1941, del *Sicherheitsdienst* (SD);
- (*Capo XV*) aver fatto parte, dal maggio 1940, della *Gestapo*;

e per aver partecipato, in qualità di membro delle stesse, alla commissione di atti che integrano un crimine in base all'art. 6 della Carta di Londra. Come richiede la norma incriminatrice dettata dalla *Section 3* della legge israeliana si tratta di tre organizzazioni dichiarate criminali dal Tribunale internazionale di Norimberga.

---

<sup>34</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>35</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>36</sup> Cfr. *ibid.*, 276.

<sup>37</sup> Cfr. *ibid.*, 56.

<sup>38</sup> Cfr. *ibid.*, 276.

5. «*Il suo processo non può aver luogo che in Israele*»<sup>39</sup>: la cattura dell'imputato, avvenuta in violazione del diritto internazionale, e i suoi effetti sulla giurisdizione della Corte israeliana. I giudici chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità di Eichmann non possono esimersi dall'affrontare il tema della propria legittimazione a celebrare il processo tenuto conto, in particolare, delle modalità contrarie al diritto internazionale con cui egli era stato arrestato e condotto in Israele; dell'applicazione retroattiva delle norme incriminatrici dettate, *post factum*, dalla L. 64/1950; infine, della necessità di ricorrere al principio di giurisdizione universale per giudicare fatti assimilabili al genocidio, pur in assenza della previsione di siffatto principio nella Convenzione Onu del 1948.

Lasciando questi ultimi due temi al prosieguo e prendendo le mosse dalla prima questione, si deve ricordare che la cattura di Eichmann avvenuta l'11 maggio 1960 e, dieci giorni dopo, il suo trasporto a bordo di un aeromobile della Compagnia di bandiera *El Al* furono motivo di una grave crisi diplomatica tra Argentina e Israele, acuita nel suo esordio dalle dichiarazioni dello stesso Ben Gurion, il quale il 23 maggio, il giorno dopo l'arrivo di Eichmann, aveva annunciato al *Knesset*, pur senza indicare il luogo della cattura, che questi era stato trovato dai *servizi di sicurezza israeliani* e che sarebbe stato processato in Israele<sup>40</sup>. Una simile dichiarazione palesò inequivocabilmente il coinvolgimento del governo nell'operazione. Il 1° giugno il ministro degli esteri argentino Diógenes Taboada (1887-1978) chiese, pertanto, all'ambasciatore israeliano Arieh Levavi (1912-2009) un chiarimento sulla vicenda. Israele, il 3 giugno, inviò in risposta una nota, in cui si affermava che alcuni volontari, non tutti israeliani, avevano ritrovato Eichmann in Argentina e lo avevano condotto in Israele con il suo consenso. A Taboada fu anche consegnata la dichiarazione di Eichmann con cui questi accettava di essere

<sup>39</sup> Cfr. BEN GURION, *Lettera dell'8 giugno 1960 al Presidente della Repubblica argentina Arturo Frondizi*, in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 116-117.

<sup>40</sup> Il testo della dichiarazione di Ben Gurion è disponibile in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 110. Secondo ARENDT, *La banalità del male*, cit., 278, avendo i familiari di Eichmann denunciato la sua scomparsa senza rivelarne l'identità, di fatto risultò più agevole l'organizzazione del trasporto del prigioniero fuori dall'Argentina da parte dei servizi israeliani.

processato<sup>41</sup>. L'8 giugno intervenne personalmente Ben Gurion inviando una lettera al presidente argentino Arturo Frondizi (1908-1995): il primo ministro israeliano, pur dichiarando di non sottovalutare «la gravità della violazione formale della legge argentina commessa da coloro che trovarono Eichmann»<sup>42</sup>, circostanza per la quale esprimeva rammarico, si appellava alla «*suprema validità morale* del loro atto»<sup>43</sup> e concludeva con queste parole: «Spero che comprenderete i nostri sentimenti, che accetterete l'espressione del nostro sincero rammarico per la violazione delle leggi del vostro paese, che fu conseguenza di un imperativo morale interiore, che vi associerete a tutti gli amici della giustizia, i quali vedono nel processo contro Adolf Eichmann in Israele un atto di suprema giustizia storica; e che gli amichevoli rapporti tra Israele e il vostro paese non saranno pregiudicati»<sup>44</sup>.

Se l'intervento di Ben Gurion sembrava aprire, sul fronte politico, a una soluzione dell'incidente, più complessa si rivelava la via diplomatica; ciò non solo perché gli agenti israeliani avevano effettivamente compiuto un atto in palese violazione della sovranità territoriale di un altro Stato, ma anche perché di fronte all'opinione pubblica mondiale l'Argentina era apparsa come luogo d'impunità per i criminali di guerra che aveva prestato servizio sotto il *Reich*. Proprio per questo motivo, Taboada, prima che la lettera di Ben Gurion fosse recapitata al presidente Frondizi, l'8 giugno aveva inviato una nota alla diplomazia israeliana in cui smentiva la tesi secondo cui in Argentina trovassero rifugio numerosi nazisti: tale congettura non poteva essere accettata considerato che ad Eichmann non era stato concesso da Buenos Aires asilo né alcuna forma di protezione e che l'ex ufficiale delle SS si nascondeva in territorio straniero sotto falsa identità<sup>45</sup>. Quanto poi al coinvolgimento del governo israeliano nella cattura - coinvolgimento di fatto ammesso dallo stesso Ben Gurion con la dichiarazione al *Knesset* del 23 maggio, nella quale egli si riferiva all'intervento di *agenti israeliani* - poco contava, per il ministro Taboada,

<sup>41</sup> Il testo della dichiarazione di Eichmann è disponibile in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 108.

<sup>42</sup> Cfr. BEN GURION, *Lettera dell'8 giugno 1960*, cit., in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 116.

<sup>43</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>44</sup> Cfr. *ibid.*, 117.

<sup>45</sup> Cfr. *Note of June 8, 1960 addressed by Argentina to Israel*, in UN Security Council, *Official Records*, Supplement for April, May and June 1960, 24, Doc. S/4334.

che gli operatori materiali fossero agenti o volontari posto che, in ogni caso, «il governo israeliano ha espresso la sua solidarietà e si è pubblicamente congratulato con gli autori dell'impresa, in modo tale da far ritenere che abbia pienamente avallato la loro azione»<sup>46</sup>. La nota si concludeva con la richiesta che il prigioniero fosse riconsegnato alle autorità argentine e fossero puniti gli autori dell'illecito, pena la presentazione del caso alle Nazioni unite; alla nota fece seguito il rientro a Buenos Aires dell'ambasciatore argentino in Israele. Il 16 giugno fu consegnata al ministro degli esteri israeliano la risposta di Frondizi (recante data 13 giugno) alla lettera di Ben Gurion, nella quale, anche considerata la condanna del crimine di genocidio ripetutamente manifestata dall'Argentina nei consessi internazionali, si insisteva per il rientro di Eichmann, con l'impegno, da parte dell'Argentina, a trattare le successive richieste di Israele per assicurare alla giustizia l'ex ufficiale del RSHA. Dinanzi al rifiuto di Israele alla riconsegna, Buenos Aires sottopose, infine, il caso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; quest'ultimo, il 23 giugno 1960, adottò una risoluzione con la quale, confermata la condanna universale della persecuzione degli ebrei sotto il nazismo e la preoccupazione di tutti i popoli affinché Eichmann fosse sottoposto a processo, si dichiarava che l'arresto era stato compiuto in violazione della sovranità di uno Stato membro e che siffatta violazione era incompatibile con la Carta delle Nazioni unite nonché fonte di insicurezza nelle relazioni tra gli Stati e motivo di pericolo per il mantenimento della pace. Pertanto, il Consiglio di sicurezza richiedeva a Israele di compiere un atto di riparazione nei confronti della Repubblica argentina in conformità alla Carta e alle regole del diritto internazionale<sup>47</sup>. La risoluzione fu approvata con otto voti a favore (si astennero l'Unione Sovietica e la Polonia). Il 3 agosto 1960 i governi argentino e israeliano dichiararono che, in adempimento della risoluzione del Consiglio di sicurezza, consideravano chiuso l'incidente, sorto da un'azione intrapresa da alcuni cittadini israeliani, in violazione di di-

---

<sup>46</sup>Stralci della nota di Taboada sono consultabili in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 118.

<sup>47</sup>United Nations, Security Council, *Question relating to the Case of Adolf Eichmann, Resolution 138 (1960) of 23 June 1960*. Il testo della risoluzione e dell'accordo del 3 agosto sono riportati nella sentenza del 12 dicembre 1961. Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 58-59.

ritti fondamentali della Repubblica argentina<sup>48</sup>.

Se, sul piano diplomatico, la vicenda fu definita, invero non senza difficoltà, con la dichiarazione del 3 agosto, la circostanza del rapimento riemerge nel corso del processo, durante il quale la difesa di Eichmann eccepisce la carenza di giurisdizione della Corte, essendo l'imputato stato arrestato e portato in Israele con un atto illecito compiuto con il coinvolgimento del governo<sup>49</sup>. La Corte, tuttavia, rigetta fermamente l'eccezione, dichiarando che «*it is an established rule of law that a person being tried for an offence against the laws of a State may not oppose his trial by reason of the illegality of his arrest or of the means whereby he was brought within the jurisdiction of that State. The courts in England, the United States and Israel have constantly held that the circumstances of the arrest and the mode of bringing of the accused into the territory of the State have no relevance to his trial, and they have consistently refused in all instances to enter upon an examination of these circumstances*»<sup>50</sup>. Più precisamente, per la Corte di Gerusalemme, occorre mantenere distinti, come già avevano ritenuto i giudici di altri Stati in una serie di precedenti richiamati in sentenza<sup>51</sup>, i diritti di difesa dell'*accusato* dai diritti di uno *Stato sovrano*, con la conseguenza che l'eventuale violazione della sovranità territoriale non comporta, in capo all'accusato, la titolarità a farla valere a sua difesa nel corso del processo<sup>52</sup>. Nel caso di specie, inoltre, essendo intervenu-

<sup>48</sup> Le notizie qui riportate sono tratte da PARVIKKO, *Arendt, Eichmann and the Politics of the Past*, Helsinki, 2021, disponibile in *open access* su [www.doi.org/10.33134/pro-et-contra-2](http://www.doi.org/10.33134/pro-et-contra-2). Cfr. anche BAJ-SCOVAZZI, *Eichmann. Il gestore della "soluzione finale"*, cit., 44-57 e PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 113-128, dove pure sono consultabili, in lingua italiana, la dichiarazione di Ben Gurion al *Knesset* del 23 maggio 1960 (*ibid.*, 110) e la lettera inviata da quest'ultimo a Frondizi (cfr. *ibid.*, 116-117). In letteratura cfr. CARDOZO, *When Extradition Fails, is Abduction the Solution?*, in *AJIL*, 1961, 55, 1, 127-135.

<sup>49</sup> Secondo ARENDT, *La banalità del male*, cit., 275-276, l'Argentina rinunciò ai propri diritti perché Eichmann non era cittadino argentino e non aveva mai richiesto asilo. Di fatto, egli, a dire della Arendt, aveva lo *status* di un *apolide* (cfr. *ibid.*, 276).

<sup>50</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 59.

<sup>51</sup> In senso critico rispetto al richiamo dei precedenti delle altre corti cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 302-303, secondo la quale «gli altri precedenti non contavano perché, invariabilmente, riguardavano latitanti riportati non solo sul luogo del delitto, ma anche dinanzi alla Corte che aveva emanato o avrebbe potuto emanare un legittimo mandato d'arresto - condizioni che nel caso di Eichmann non sussistevano».

<sup>52</sup> La Corte distrettuale non manca di segnalare un precedente di segno contrario, *In re Jolis (Annual Digest, 1933-1934, 7, 191)*, in cui il Tribunale di Avesnes (Francia) aveva ordinato il rilascio di un cittadino belga arrestato sul territorio straniero dalla polizia francese (cfr. District Court of Jerusalem, *Attor-*



to tra Israele e Argentina un accordo con il quale si era data soluzione alla controversia, l'imputato non avrebbe avuto comunque titolo per invocare a proprio difesa alcuna violazione, avendo rinunciato a farla valere lo Stato titolare dell'interesse leso<sup>53</sup>.

A proposito delle ragioni portate a sostegno della soluzione ora esposta, è di interesse osservare come la Corte distrettuale, nel respingere la tesi difensiva, non valorizzi, diversamente da quanto era stato fatto nella fase diplomatica, la dichiarazione firmata da Eichmann con cui, seppur probabilmente sotto pressione degli agenti israeliani, egli aveva accettato di essere condotto in Israele e ivi processato<sup>54</sup>; tantomeno la Corte nega che il rapimento sia stato operato con il coinvolgimento del governo. A tal proposito si legge, anzi, in sentenza che l'eccezione è respinta «*even if the premise that the accused was abducted by agents of the State of Israel is correct*»<sup>55</sup>. L'argomento fondamentale in base al quale i giudici escludono che il rapimento abbia inficiato la sussistenza della giurisdizione riguarda, dunque, la *natura della norma violata*, funzionale a salvaguardare i diritti degli Stati sovrani e non quelli individuali dei singoli. Ancor più precisamente, la sentenza, ritenuto che la questione sollevata dalla difesa riguardi il tema dell'immunità del reo che ha lasciato il territorio dello Stato (*fugitive offender*) per trovare protezione in uno Stato straniero, ribadisce l'infondatezza dell'eccezione per due motivi: *a)* anzitutto, l'immunità per il *fugitive offender* sussiste solo nel caso in cui, all'esito di una procedura di estradizione compiuta con riferimento a uno specifico fatto criminoso, lo Stato che ha ottenuto la consegna intenda processare la persona estradata per un fatto diverso, in violazione del principio di specialità; tuttavia, non è questo il caso di Eichmann posto che l'Argentina non ha consegnato l'imputato a Israele e non vi è stata alcuna procedura interstatale per giudicare il reo per una specifica incolpazione. *b)* In secondo luogo, la titolarità del diritto di asilo spetterebbe comunque allo Stato che concede l'asilo e non all'individuo; la *District Court* afferma sul punto: «*the rights of asylum and immunity belong*

---

*ney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 68).

<sup>53</sup> Cfr. *ibid.*, 63 e 70.

<sup>54</sup> Il testo della dichiarazione è, ad es., consultabile in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 108 e in ARENDT, *La banalità del male*, cit., 277.

<sup>55</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 70.

*to the country of asylum and not to the offender, and the accused cannot compel a foreign sovereign State to give him protection against his will*<sup>56</sup>.

Sebbene la soluzione assunta nel processo circa le ricadute del rapimento sulla giurisdizione sia stata talora accolta senza particolari rilievi critici dagli studiosi<sup>57</sup>, non può non rilevarsi come la tesi, allora sposata dai giudici israeliani – secondo la quale le norme di diritto internazionale violate, essendo volte a regolare i rapporti tra Stati, non esplicano funzioni di protezione individuale – abbia, negli anni, ceduto il passo a una più armonica prospettiva che ammette una simultaneità di funzioni delle fonti dell'*International Law*<sup>58</sup>. La dottrina internazionalistica, ad esempio, a fronte di norme che riconoscono prerogative degli Stati e non degli individui, ammette che questi ultimi assumano la qualifica di “beneficiari” di tali disposizioni, con la conseguenza che, pur non potendo agire attraverso gli strumenti propri del diritto internazionale per pretendere l’osservanza o farne valere la violazione, possano comunque «reclamare il rispetto della regola internazionale innanzi ai tribunali interni dello Stato che l’avrebbe violata»<sup>59</sup>. Da ultimo si deve osservare che, proprio con riferimento al problema qui oggetto di attenzione, già negli anni ’30 del secolo scorso, non erano mancate voci che ritenevano che la carenza di giurisdizione dello Stato nel compimento dell’arresto di un individuo avrebbe avuto come effetto la carenza di giurisdizione anche nella celebrazione del processo<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Cfr. *ibid.*, 76.

<sup>57</sup> Così, ad es., tra gli studiosi italiani, GALANTE GARRONE, *Saggio introduttivo*, in *Sei milioni di accusatori*, cit., XII (ed. 1961) afferma che la tesi secondo cui il rapimento di Eichmann avrebbe escluso la giurisdizione «non è una tesi che meriti una lunga confutazione», dal momento che fin «dal principio del secolo scorso la giurisprudenza anglosassone ha ripetutamente stabilito che il modo, legittimo o meno, violento o meno, con cui un individuo è stato arrestato, e trasportato da uno Stato all’altro, non influisce affatto sulla giurisdizione del tribunale chiamato a giudicare. Ha rilevanza soltanto ciò che attiene alla costituzione del rapporto processuale, mentre le circostanze che precedono tale costituzione sono, nel processo, irrilevanti».

<sup>58</sup> A titolo meramente esemplificativo, si richiama sul punto il chiaro insegnamento di chi, trattando – su di un piano generale e non con riferimento al caso Eichmann – degli scopi del diritto internazionale, contrappone alla visione positivista del XIX secolo, per la quale gli Stati sono gli unici “soggetti” e gli individui meri “oggetti” per il diritto internazionale, una più ampia e completa impostazione, che ha avuto impulso già dopo la seconda guerra mondiale, la quale riconosce una sempre crescente rilevanza nell’ordinamento internazionale alle entità non statuali e, anzitutto, agli individui. Cfr. SHAW, *International Law*<sup>6</sup>, Cambridge-New York, 2008, 45-46. Nella dottrina italiana cfr., ad es., CONFORTI, *Diritto internazionale*<sup>10</sup>, Napoli, 2014, 23 ss.

<sup>59</sup> Cfr. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*<sup>4</sup>, Torino, 2023, 324.

<sup>60</sup> Cfr. DICKINSON, *Jurisdiction Following Seizure or Arrest in Violation of International Law*, in *AJIL*,

Se, da un lato, l'argomento sulla natura della norma violata non pare, dunque, offrire robusti argomenti a sostegno della legittimazione di Israele per celebrare il processo, dall'altro sono invece condivisibili le considerazioni sull'impossibilità per l'imputato di invocare una qualche forma di asilo o, in genere, di protezione internazionale da parte del paese in cui era avvenuta la cattura. Al riguardo, la sentenza prende le mosse proprio dalla nota dell'8 giugno 1960 del ministro Taboada con la quale, come poco sopra si è detto, si era contrastata l'idea che in Argentina fossero presenti numerosi nazisti e si era ribadito che Eichmann era entrato sul territorio dello Stato e ivi si nascondeva sotto falso nome, da cui l'esclusione che gli fosse stata concessa dall'Argentina una qualche forma di «*territorial asylum or refuge*»<sup>61</sup>. Riprendendo tale circostanza dalla nota dell'8 giugno, la Corte israeliana ha così motivo di affermare, in ciò a ragione, che «*the accused is not a "political" criminal and Argentina has given him no right of "refuge" in her territory*»<sup>62</sup>.

Nonostante la condivisibilità di siffatta conclusione, le criticità derivate dalle modalità illecite della cattura dell'imputato non risultano del tutto risolte. Oltre quanto osservato circa la natura della norma violata, rimane, infatti, aperto il problema della legittimazione *in concreto* all'esercizio della giurisdizione universale da assegnarsi, secondo quanto si legge nella stessa sentenza, al giudice del luogo in cui il reo si trova e in cui è mantenuta la di lui custodia. La *District Court*, laddove tratta della giurisdizione universale, non si limita, in effetti, a rinvenirne il fondamento nella qualificazione dei fatti oggetto del giudizio come *delicta juris gentium* (su cui *infra* si dirà più distesamente), ma afferma che il suo esercizio spetta allo Stato individuato secondo il criterio del *forum deprehensionis*, da cui discende che la giurisdizione sia della «*court of the country in which the accused is actually held in custody*»<sup>63</sup>. Trattasi, invero, di affermazione assai problematica nella vicenda in esame; se, infatti, in virtù della custodia dallo Stato esercitata sull'incolpato, spetta a tale Stato il potere

---

1934, 28, 2, 231-245, in cui si legge: «*The court is an arm of the nation and its jurisdiction can rise no higher ...than the jurisdiction of the nation which it represents. If there was no jurisdiction in the nation to make the original seizure or arrest, there should be no jurisdiction in the court to subject to the nation's laws*» (*ibid.*, 244).

<sup>61</sup> Cfr. *Note of June 8, 1960 addressed by Argentina to Israel*, cit.

<sup>62</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 70.

<sup>63</sup> Cfr. *ibid.*

di giudicare un *delictum juris gentium* – potere che, per il principio di giurisdizione universale, spetta potenzialmente ad ogni altro Stato – non può non esigersi che l’atto di cattura avvenga in conformità al diritto interno e, a maggior ragione, al diritto internazionale, a partire dalla regola fondamentale che sancisce il rispetto della sovranità territoriale. Diversamente opinando, verrebbe a mancare un criterio ordinatore prestabilito per individuare quale Stato (tra tutti) ha diritto di giudicare il reo. Alla luce di quanto ora esposto, è agevole comprendere come il rispetto delle norme di diritto interno e internazionale che consentono ad uno Stato di ottenere, in vista della celebrazione di un processo, la custodia di una persona non ancora presente sul proprio territorio, abbia implicazioni non soltanto per gli Stati direttamente coinvolti da una eventuale violazione di tali norme – nel caso qui in esame, Israele e Repubblica argentina – ma rilevi per la comunità internazionale nel suo insieme, posto che, valendo il principio di giurisdizione universale, tutti gli Stati sono titolari di un interesse a che l’assegnazione del potere in concreto di *jus dicere* sia l’esito di un atto di *apprensione* del reo avvenuto in modo conforme a diritto.

Conclusivamente, pare potersi dire che la soluzione cui giunge la Corte circa il problema del rapimento manifesti una netta prevalenza, rispetto alle ragioni giuridiche, delle ragioni prettamente politiche perseguite da Israele nel giudicare Eichmann dinnanzi ad un proprio giudice. A tal proposito, nonostante risalga ad oltre sessant’anni fa, la prospettiva di Hannah Arendt ancora può essere condivisa: nel processo di Gerusalemme, si legge nelle parti conclusive de *La banalità del male*, «l’imputato non era stato regolarmente arrestato e consegnato a Israele, ma, al contrario, per tradurlo in giudizio era stata commessa una palese violazione del diritto internazionale. [...]. Israele aveva veramente violato il principio territoriale, il cui grande significato è che la terra è abitata da molti popoli retti da leggi diverse e che ogni estensione della legge di un territorio al di là dei confini geografici e dei limiti della sua validità porta direttamente a un conflitto con la legge di un altro territorio. Questo, purtroppo, fu quasi l’unico aspetto senza precedenti del caso Eichmann, e certamente anche il meno qualificato a costituire un precedente»<sup>64</sup>. Il giudizio

---

<sup>64</sup>Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 302-303.

piuttosto severo ora espresso dalla Arendt non è volto, tuttavia, a delegittimare il processo contro l'ex esperto delle questioni ebraiche. La giustificazione della cattura è, infatti, rinvenuta su di un piano storico-politico, più che strettamente giuridico: «se il ratto poteva essere giustificato, era perché i crimini erano senza precedenti e perché ora esisteva uno Stato d'Israele»<sup>65</sup>. Più precisamente la filosofa tedesca (poi naturalizzata statunitense), la quale aveva assistito al processo in qualità di corrispondente del *The New Yorker*, ritiene che, se da un lato, nell'atto della cattura, rimanga insuperabile la violazione del diritto internazionale, dall'altro tale atto abbia verosimilmente rappresentato l'unica possibilità per portare Eichmann dinnanzi ad una corte e, soprattutto, ad una corte israeliana<sup>66</sup>. E conclude, a proposito, nell'*Epilogo* de *La banalità del male*: «Coloro che sono convinti che la giustizia e nient'altro sia il fine della legge, saranno portati a perdonare il ratto, per quanto non come un atto basato su precedenti o che costituisca un precedente, ma come atto disperato, dettato dall'insufficienza del diritto internazionale. Da questo punto di vista, esisteva solo un'alternativa concreta a ciò che Israele aveva fatto: invece di catturare Eichmann e di portarlo in volo a Gerusalemme, gli agenti israeliani avrebbero potuto ucciderlo sul posto, nelle vie di Buenos Aires»<sup>67</sup>. Una siffatta soluzione, praticata, ad es., dopo il genocidio degli Armeni (1915-1916)<sup>68</sup>, si sarebbe, tuttavia, posta al di fuori dell'obiettivo fondamentale che, tramite il processo, Israele intendeva perseguire, cioè, per dirla ancora con la Arendt, «sedere in giudizio per giudicare i crimini commessi contro il loro

---

<sup>65</sup> Cfr. *ibid.*, 303.

<sup>66</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>67</sup> Cfr. *ibid.*, 304.

<sup>68</sup> Per il caso armeno, riportato dalla stessa Arendt (*ibid.*), era stato celebrato un processo in Turchia contro i principali autori degli eccidi. Il processo era iniziato il 26 aprile 1919 e si era concluso con la sentenza del 19 luglio 1919 di condanna a morte dei tre principali protagonisti del genocidio, Talat Pascià, Gemal Pascià, Ismail Enver Pascià. Il Tribunale turco escluse, tuttavia, la partecipazione dello Stato. I tre condannati a morte furono destinatari di atti di giustizia sommaria: il 15 marzo 1921, a Berlino, Soghomon Tehlirian uccide Talat Pascià, ministro degli Interni e soggetto fortemente coinvolto negli atti di deportazione degli armeni; il 25 luglio 1922, a Tiflis (Georgia), Bedros der Bosghosian e Ardaveshe Kevorkian sparano a Gemal Pascià, comandante dal 1915-1917 delle forze turche in Siria; il 4 agosto 1922, Ismail Enver Pascià è ucciso in Asia centrale (cfr. LEWY, *The Armenian massacres in Ottoman Turkey*, Salt Lake City, 2005, trad. it. *Il massacro degli Armeni. Un genocidio controverso*, di Arlorio, Torino, 2006, 336).

popolo»<sup>69</sup>, per la prima volta dai tempi della distruzione del tempio di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C. Non solo: una simile soluzione avrebbe integrato un mero atto di vendetta politica, laddove il giudizio celebrato contro Eichmann, ancorché affetto dal vizio originario del rapimento dell'imputato, è indice del riconoscimento, certamente anche in chiave simbolica, della funzione ordinatrice del processo, quale strumento irrinunciabile per rendere giustizia e conservare la memoria di crimini efferati.

6. *Il principio di legalità e la doctrine of substantive justice.* Il tema della giurisdizione non si esaurisce, nel caso *Eichmann*, nella problematica del rapimento; prima di risolvere tale specifico profilo nei termini in cui si è ora detto, la Corte distrettuale deve affrontare, infatti, l'eccezione della difesa secondo cui l'applicazione delle norme incriminatrici previste dalla L. 64/1950 violerebbe il divieto di retroattività della legge penale e sostanzierebbe la pretesa di Israele di giudicare secondo il diritto interno un imputato cui sono ascritti fatti commessi fuori dal territorio dello Stato, prima della fondazione dello stesso e a danno di persone che non ne erano cittadine. Da qui ulteriori motivi che porterebbero ad escludere, per Robert Servatius (1894-1983), avvocato di Eichmann, la giurisdizione della Corte distrettuale.

Verrà, di seguito, analizzato il tema della retroattività della norma incriminatrice, risolto dai giudici di Gerusalemme, analogamente a quanto già accaduto nel processo di Norimberga rispetto al Patto di Londra del 1945, ritenendo che la L. 64, approvata dal *Knesset* nel 1950, non violi la regola dell'irretroattività, limitandosi a punire fatti già tutti costituenti crimini per le nazioni civili al tempo della loro commissione<sup>70</sup>. Più precisamente, il *nullum*

<sup>69</sup> Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 311.

<sup>70</sup> Sul tema della retroattività cfr. anche le osservazioni di ARENDT, *La banalità del male*, cit., 292 ss. Non manca, tra gli autori, chi ritenga che il principio di irretroattività della norma incriminatrice, quale parte essenziale del principio di legalità penale, non sia stato applicato nel corso del processo di Norimberga (cfr. CASSESE-GAETA, *Cassese's International Criminal Law*<sup>3</sup>, Oxford-New York, 2013, 30). La questione è espressamente affrontata nella sentenza dell'ottobre 1946, in cui si rinviene lo sforzo di giustificare l'applicazione delle norme incriminatrici della Carta di Londra con un richiamo al diritto convenzionale e consuetudinario preesistente, fondamento dello *jus puniendi* del Tribunale dei vincitori. Dinanzi all'argomento proposto dalla difesa degli imputati, secondo cui «*a fundamental principle of all law - international and domestic - is that there can be no punishment of crime without a pre-existing law*» (cfr. IMT, *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal*, cit., XXII,

*crimen* è affrontato dalla *District Court* richiamando la nozione di “legge *ex post facto*” risalente a William Blackstone (1723-1780). Siffatta ipotesi si realizza quando, «[...] *after an action indifferent in itself is committed, the legislation then for the first time declares it to have been a crime, and inflicts a punishment upon the person who has committed it. Here it is impossible that the party could foresee that an action, innocent when it was done, should be afterwards converted to guilt by a subsequent law; he had therefore no cause to abstain from it, and all punishment for not abstaining must of consequence be cruel and unjust*»<sup>71</sup>. L’ingiustizia di una punizione prevista “ora per allora” – che, per Blackstone, sussiste laddove l’azione oggetto di incriminazione sia in sé “indifferente” al momento della sua commissione – viene, dunque, meno, a dire della Corte di Gerusalemme, se il carattere criminale dell’azione è manifesto nel momento in cui essa è commessa, ancorché la legge che la punisce

---

1948, 460-461), i giudici di Norimberga affermano che il *nullum crimen sine lege* non costituisce un limite all’esercizio della sovranità, trattandosi pur sempre di regola funzionale alla giustizia. Ne discende che non sia corretta l’affermazione secondo cui è ingiusto (*injust*) punire le violazioni dello *jus ad bellum* in assenza di un’espressa previsione incriminatrice previa; gli imputati, infatti, nel momento in cui agivano, avevano già la piena consapevolezza della illiceità della propria condotta («*in such circumstances the attacker must know that he is doing wrong*»). Ciò è vero, a maggior ragione, considerata la loro posizione apicale, tale per cui essi non potevano non conoscere i vincoli derivanti dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario (tra cui, in particolare, il Patto di Parigi o Patto Kellogg-Briand del 1928 sull’impegno degli Stati alla rinuncia alla guerra). L’eventuale ingiustizia deriverebbe, quindi, non dall’applicazione (formalmente, ma non sostanzialmente) retroattiva della Carta di Londra, ma, piuttosto, dall’assenza di giudizio e di sanzione degli autori dei crimini internazionali ivi contemplati (sul tema cfr. anche CATENACCI, “Legalità” e “Tipicità del reato” nello Statuto della Corte penale internazionale, Milano, 2003, 52-55). A sostegno della tesi ora esposta, si insiste sul fatto che le violazioni dello *jus ad bellum* non danno luogo solo alla consumazione di atti illeciti, ma di veri e propri crimini internazionali, causa di responsabilità individuale e non solo dello Stato. Il carattere criminale di tali atti deriva, prima della Carta di Londra, dal Trattato di Versailles (1919), il cui art. 227 prevedeva la costituzione di una Tribunale competente a giudicare l’Imperatore di Germania Guglielmo II per le offese alla “moralità internazionale e alla santità dei trattati”. Parimenti l’art. 228 dello stesso Trattato riconosceva il diritto di sottoporre a giudizio le persone accusate di aver commesso violazioni del diritto e delle consuetudini di guerra. Da ciò discende che le violazioni del diritto dei conflitti armati potevano già qualificarsi atti criminali al tempo della loro commissione. Trattasi di un giudizio comunque controverso; cfr., ad es., l’opinione di Kelsen, *Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent?*, in *Perspectives on the Nuremberg Trial*, cit., 288, il quale, evocando il noto tema della giustizia dei vincitori, ritiene: «*What really impairs the authority of the judgment is that the principle of individual responsibility for the violation of rules of international law prohibiting war has not been established as a general principle of law, but as a rule applicable only to vanquished States by the victors*». Il testo è disponibile in italiano con il titolo *Il processo di Norimberga e il diritto internazionale*, in *Nuovi studi politici*, 1989, 4, 99-115.

<sup>71</sup> Cfr. BLACKSTONE, *Commentaires on the Laws of England*, Oxford, 1765, I, 46, cit. in *District Court of Jerusalem, Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 21-22.

(intesa come fonte di diritto positivo) non sia stata ancora emanata<sup>72</sup>. In tal caso non è, pertanto, violato alcun principio di giustizia né di garanzia perché il reo già conosceva (o, almeno, avrebbe potuto conoscere) il carattere criminale della propria condotta<sup>73</sup>. I giudici di Israele, al fine di rimarcare la qualificazione criminale già nel *tempus commissi delicti* degli atti contestati all'imputato, seppur commessi in ossequio al diritto allora vigente in Germania, richiamano un noto principio della dottrina giusnaturalistica, secondo cui la *corruptio legis*, vale a dire la legge che viola gravemente i principi fondamentali di giustizia, non ha efficacia vincolante non solo su di un piano morale, ma neppure su di un piano giuridico, perché alla stessa non può riconoscersi la natura di fonte del diritto<sup>74</sup>. Si legge in sentenza: «[...] *all the above-mentioned crimes constituted crimes under the laws of all civilized nations, including the German people, before and after the Nazi régime; while the "laws" and criminal decrees of Hitler and his régime are not laws and have been set aside with retroactive effect even by the German courts themselves. It cannot possibly be said that the perpetrators of the crimes defined in the Law in question [L. 64/1950] could not have a criminal intent (mens rea), because they did not and could not know that what they were doing was a criminal act. The extensive measures taken by the Nazis to efface the traces of their crimes [...] clearly prove that the Nazis well knew the criminal character of their enormities*»<sup>75</sup>. La conclusione è la seguente: «*A law which enables the punishment of Nazis and their collaborators does not "conflict", by reason of its retroactive application, "with the rules of natural justice"; [...] on the contrary, it gives reality to the dictates of elementary justice*»<sup>76</sup>. Il tema è ripreso nel giudizio di appello dell'anno successivo. La *Supreme Court*, richiamando l'opera *Peace Through Law* (1944) di Hans Kelsen (1881-1973), esclude, in

<sup>72</sup> Per approfondire cfr., tra gli altri, GREEN, *The Maxim Nullum crimen sine lege and the Eichmann Trial*, in *BYIL*, 1962, 38, 457.

<sup>73</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 21 ss., dove si menziona il precedente della Supreme Court, *Criminal Appeal I/48, Sylvester v. Attorney-General*.

<sup>74</sup> Cfr., per tutti, la definizione di Tommaso d'Aquino: «*Omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam non erit lex, sed legis corruptio*» (*S. Th.*, I-II, q. 95, a. 2, respondeo).

<sup>75</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 23.

<sup>76</sup> Cfr. *ibid.*



*primis*, che, sotto un profilo strettamente normativo, il divieto di retroattività delle fonti costituisca un principio di diritto internazionale<sup>77</sup>. L'argomento principale a favore dell'applicazione ai fatti contestati ad Eichmann della L. 64/1950 non è, tuttavia, di tipo formale, ma squisitamente sostanziale: «[...] *the deeds for which the appellant was convicted must be regarded as having been prohibited by the law of nations since "time immemorial"*»<sup>78</sup>. Da ciò deriva, peraltro, che, sul piano dell'elemento soggettivo, gli *odious crimes* attribuiti ad Eichmann siano stati da lui perpetrati con piena consapevolezza e volontà criminale<sup>79</sup>.

A quindici anni da Norimberga, si conferma, pertanto, in entrambi i gradi del processo di Gerusalemme, una concezione di legalità fermamente ancorata alla c.d. *doctrine of substantive justice*, secondo la quale, a prescindere da una previsione incriminatrice *ad hoc* nel *tempus commissi delicti*, è il principio di *giustizia* che consente ed esige di punire fatti che da sempre sono stati considerati crimini per il *diritto delle nazioni* e per il senso morale dei popoli "civili"<sup>80</sup>. La *Supreme Court*, a conclusione del proprio argomentare e nel segno della continuità con la sentenza del 1946 di Norimberga, riprende un'osservazione proposta da Julius Stone (1907-1985) a proposito del processo contro i criminali nazisti, in cui l'autore osservava che le norme (incriminatrici) previste dalla Carta di Londra, pur non essendo ancora al *tempus commissi delicti* fonti internazionali di diritto positivo, erano comunque regole universalmente accettate e, come tali, già possedevano un carattere vincolante almeno da un punto di vista *etico*: «*If, then, the rules applied at Nuremberg were not previously rules of positive international law, they were at least rules of positive ethics accepted by civilised men every-where, to which the accused could properly be held in the forum of ethics*»<sup>81</sup>. In realtà, nonostante il ri-

<sup>77</sup> Cfr. Kelsen, *Peace Through Law*, Chapel Hill, 1944, 87, trad. it. *La pace attraverso il diritto*, di Ciaurro, Torino, 1990. L'opera di Kelsen è richiamata dalla Supreme Court of Israel, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 281.

<sup>78</sup> Cfr. Supreme Court of Israel, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 283.

<sup>79</sup> Cfr. *ibid.*, 282.

<sup>80</sup> Per approfondire cfr., ad es., Casese-Gaeta, *Cassese's International Criminal Law*, cit., 22-36.

<sup>81</sup> Cfr. Stone, *Legal Controls of International Conflict: A Treatise on the Dynamics of Disputes and War Law*, New York, 1954. La *Supreme Court* cita il testo di Stone dall'edizione del 1959, 369-370. Cfr. Supreme Court of Israel, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 282.

chiamo al concetto di “*rules of positive ethics*”, recuperato da Stone, il divieto di commettere atti del tipo di quelli contestati all’imputato non si pone, nel processo contro Eichmann (né nel processo di Norimberga), solo su di un piano etico, bensì su di un piano già strettamente giuridico. Non è inutile precisare, d’altronde, che, secondo la *doctrine of substantive justice*, la legalità è, per l’appunto, finalizzata a soddisfare esigenze di *giustizia sostanziale* con la conseguenza che non inibisce la punizione di atti ritenuti illeciti per il diritto internazionale consuetudinario, pur in assenza, al tempo della loro commissione, di una norma incriminatrice espressa<sup>82</sup>. Più in generale, tale dottrina ritiene possibile punire condotte che recano un’offesa diffusa, perseguendo un *favor societatis*, anche con parziale sacrificio, se necessario, delle garanzie individuali<sup>83</sup>. Alternativo a siffatto modello è quello della *doctrine of strict legality*, infine accolto nello Statuto di Roma (artt. 22-24), che articola il *nullum crimen sine lege* nei corollari di *non retroactivity*, *specificity*, divieto di analogia *in malam partem* e *favor rei*<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Cfr. CASSESE-GAETA, *Cassese’s International Criminal Law*, cit., 22-36.

<sup>83</sup> Questa la ragione per cui si è detto che la *substantive justice*, oltre ad essere applicata nei processi contro i “vinti” del secondo dopoguerra, abbia parimenti ispirato tanto il modello penale sovietico quanto, prima, quello nazionalsocialista, così come, a seguire, quello della Repubblica federale tedesca (cfr. *ibid.*, 22). Nel sistema penale della Repubblica federale tedesca è indice della *substantive justice* il ricorso, talora ammesso anche dalla giurisprudenza, alla cosiddetta “formula di Radbruch” dal nome di Gustav Radbruch (1878-1949), la quale consente che la legge positiva soccomba dinanzi alla giustizia quando il contrasto tra legge e giustizia diviene intollerabile. Nella dottrina italiana, cfr. per tutti, sul tema VASSALLI, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti di Stato” nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Milano, 2001. *Ibid.*, 6, nota 2, è riportato il testo in italiano della formula, risalente originariamente al 1946, nella versione contenuta nell’opera postuma di RADBRUCH, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, a cura di Zweigert, Stuttgart, 1958, 157: «Questa soluzione (*scil.*: del conflitto tra certezza del diritto e giustizia) deve essere ricercata con cautela, per evitare che il principio della validità del diritto non venga intaccato a sua volta in danno della certezza del diritto. Si dovrà dire: fondamentalmente il diritto positivo, garantito da statuto e potere, deve essere applicato dal giudice anche quando nel suo contenuto è ingiusto o non funzionale (p. es. la negazione del dovere di mantenimento tra fratelli, come nel codice civile), a meno che il contrasto tra legge positiva e giustizia non raggiunga una misura talmente insopportabile da imporre che la legge in quanto ‘diritto ingiusto’ debba cedere alla giustizia».

<sup>84</sup> Sul principio di legalità nel diritto penale internazionale vigente cfr., tra gli altri, LAMB, *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege in International Criminal Law*, in *The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary*, a cura di Cassese-Gaeta-Jones, Oxford-New York, 2002, I, 733-766; BROOMHALL, *Sub art. 22*, in *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, a cura di Triffterer, München, 2008, 713-729; PANGALANGAN, *Sub art. 24*, in *ibid.*, 735-741; WERLE, *Principles of International Criminal Law*, The Hague, 2009, 36-39. Nella dottrina italiana cfr. CATENACCI, “Legalità” e “Tipicità del reato” nello Statuto della Corte penale internazionale, cit.; ESPOSITO, *Il principio di legalità*, in *La Corte penale internazionale*, coord. da G. Lattanzi-Monetti, cit., 219-268;

Se, dunque, come afferma Mahmoud Cherif Bassiouni (1937-2017), la negazione di un effetto giuridico vincolante prima, e scusante poi, delle fonti emanate sotto il regime nazionalsocialista ha rappresentato sul piano teorico un grave ostacolo per i giuristi aderenti a un approccio gius-filosofico positivista<sup>85</sup>, il richiamo al principio di giustizia e il riconoscimento nei processi di Norimberga e di Gerusalemme della vigenza di un diritto “delle genti” vincolante per gli individui (ancorché non scritto) ha, sul fronte opposto, supportato una riscoperta del diritto naturale – cioè di «*rules of natural justice*»<sup>86</sup>, per usare le parole della *District Court* – quale fonte di obblighi giuridicamente vincolanti. Questa la ragione per cui, con riferimento a Norimberga (ma analoghe considerazioni valgono per Gerusalemme), si è detto, a ragione, che «questo processo ha segnato la crisi del giuspositivismo e la rinascita del neogiusnaturalismo che si incarna nella teoria dei diritti umani»<sup>87</sup>. In effetti, non può che condividersi la prospettiva di chi ha ritenuto che, nell’applicazione (formalmente) retroattiva della Carta di Londra, riaffiori il «prevalere del diritto naturale sul diritto positivo, in quanto l’atto viene giudicato per quel che valeva quando fu commesso, secondo quello che sarebbe dovuto essere, anche se non era diritto positivo»<sup>88</sup>. La medesima riflessione si può estendere al processo celebrato dinanzi alle due corti israeliane; basti ricordare la già menzionata affermazione contenuta nella sentenza di primo grado che, richiamando il tema della *corruptio legis*, ritiene che «*the “laws” and criminal decrees of Hitler and his régime are not laws*»<sup>89</sup>. Ciò è vero anche rispetto al mancato riconoscimento dell’efficacia esimente dell’ordine del superiore, reminiscenza, come è stato detto, con riguardo a Norimberga, da Alessandro Passerin d’Entrèves (1902-1985), dell’«antica dottrina la quale insegnava che la validità delle leggi non dipende dalla loro “positività”, e che il dovere

---

MASUCCI, *Definizione del crimine e principio di chiarezza nello Statuto della Corte penale internazionale*, in *Diritto penale internazionale*, a cura di Mezzetti, cit., 3-18.

<sup>85</sup> Cfr. BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity*, cit., 317.

<sup>86</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 23.

<sup>87</sup> Cfr. PIZZORNI, *Il diritto naturale secondo S. Tommaso d’Aquino*, Bologna, 2003, 661.

<sup>88</sup> Cfr. *ibid.*, 662, che richiama altresì la lezione di CARNELUTTI, *Bilancio del positivismo giuridico*, in AA.VV., *Eresie del secolo*, Assisi, 1952, 264-265.

<sup>89</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 23.

dell'individuo è quello di sottoporre a giudizio le leggi prima di obbedirle»<sup>90</sup>.

7. *Il ricorso al principio di giurisdizione universale nel processo di Gerusalemme.* Strettamente connesso al tema del *nullum crimen* è, sul piano processuale, quello della *giurisdizione universale*, il cui richiamo consente ai giudici di Gerusalemme di affermare, in capo ad Israele, il potere di giudicare l'imputato per fatti commessi non solo fuori dal territorio dello Stato, ma addirittura prima della sua istituzione<sup>91</sup>. Anche il ricorso alla giurisdizione universale si giustifica, in effetti, così come l'applicazione (almeno formalmente) retroattiva della L. 64/1950, per la qualifica dei crimini attribuiti ad Eichmann come *delicta juris gentium*, cioè come crimini per il diritto delle nazioni (*law of nations*). Il concetto di *jus gentium*, da cui discende quello di *law of nations*, è, invero, fermamente radicato nella tradizione giuridica occidentale fin dalle sue origini; nell'opera di Gaio (II sec. d.C.) se ne rinviene, ad es., una chiara definizione, volta ad indicare il patrimonio giuridico, fondato su di una *ratio naturalis*, comune a tutti i popoli e distinto dal *jus civile*<sup>92</sup>. Il concetto ri-

<sup>90</sup> Cfr. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Natural Law. An Introduction to Legal Philosophy*, Hutchinson, 1951; trad. it. *La dottrina del diritto naturale*, Milano, 1954, 151. E continua: «Così dopo un secolo di sforzi per eliminare il dualismo tra l'essere e il dover essere dal campo dell'esperienza giuridica e politica, sembra che il diritto naturale si sia presa la rivincita sugli stessi sostenitori della perniciosa dottrina secondo la quale non v'è diritto che non sia diritto positivo, cioè che la forza equivale al diritto, due proposizioni che, a tutti i fini pratici, sono perfettamente equivalenti».

<sup>91</sup> Sulla *universal jurisdiction* cfr., *ex multis*, BASSIUNI, *Crimes Against Humanity*, cit., 279-294; JEBBERGER, *Universal Jurisdiction*, in *Oxford Companion to International Criminal Justice*, a cura di Cassese, Oxford-New York, 2009, 555 ss.; O'KEEFE, *Universal Jurisdiction*, in *Journal Int. Crim. Justice*, 2004, 3, 735 ss.; REYDAMS, *Universal Jurisdiction. International and Municipal Legal Perspectives*, Oxford-New York, 2003. Con riferimento alla disciplina della giurisdizione nella Convenzione Onu del 1948 contro il genocidio cfr. THALMANN, *National Criminal Jurisdiction over Genocide*, in *The UN Genocide Convention. A Commentary*, a cura di Gaeta, cit., 231-258; SCHABAS, *Genocide*, cit., 409-443 e, con espresso riferimento, al caso Eichmann, *ibid.*, 426-429. Nella letteratura italiana cfr., ad es., LA MANNA, *La giurisdizione penale universale nel diritto internazionale*, Napoli, 2021; MELONI, *Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa*, Bologna, 2024, 130-152 (in particolare, con riferimento al caso Eichmann, *ibid.*, 138-139); GAETA, *Il diritto internazionale e la competenza giurisdizionale degli Stati*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di Cassese-Chiavario-De Francesco, Torino, 2005, 497 ss.

<sup>92</sup> Cfr. GAI, 1.1: «*Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur*». Il *jus gentium*, nel diritto romano, indica in senso oggettivo il diritto fruibile sia dai cittadini che dai *peregrini*, che si contrappone al *jus civile* (in senso stretto inteso). Sono di *jus gentium* «ta-

torna nella filosofia scolastica: Tommaso d'Aquino (1224-1274), in particolare, lo intende come diritto derivato dalla legge naturale in virtù di conclusioni immediate e necessarie<sup>93</sup>. Tuttavia, come ben spiega il filosofo del diritto argentino vivente Félix Adolfo Lamas, occorre attendere il contributo della Scuola di Salamanca (XVI-XVII secolo) per una rinnovata riflessione sul *jus gentium* che assume, in quel contesto, un ruolo significativo per la nascita del diritto internazionale moderno. Più precisamente, un contributo della scuola spagnola e, nello specifico, di Francisco de Vitoria (1483-1546) – del quale si onora la memoria nelle sedi di Ginevra e di New York delle Nazioni unite – è consistito nel concepire “*inter gentes*”, cioè “tra i popoli”, quel *jus* che la tradizione precedente aveva inteso essenzialmente “*intra gentes*”, vale a dire come diritto riconosciuto dalle istituzioni “in tutti i popoli”. La definizione del de Vitoria contenuta nel *De Indiis* (1538) recita, infatti: «*quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium*»<sup>94</sup>. Il teologo domenicano, coerentemente con siffatta definizione, contempla l'esistenza di una comunità internazionale, la quale, fondata sulla socialità degli uomini e finalizzata al bene comune internazionale, ha titolo a fare leggi convenienti a tutti i popoli, quali sono, appunto, quelle di diritto delle genti<sup>95</sup>. Quest'ultimo non è più, pe-

---

luni negozi nati dalla prassi commerciale dei Romani con altri popoli, riconosciuti e tutelati dapprima dal pretore e caratterizzati dal rilievo che si dava in essi alla buona fede (*bona fides*)» (cfr. MARRONE, *Istituzioni di Diritto romano*, Palermo, 1994, 30-31). Per approfondire, cfr., ad es., LOMBARDI, *Sul concetto di ius gentium*, Roma, 1947.

<sup>93</sup>Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 95, a. 4, *respondeo*: «*Nam ad ius gentium pertinent ea quae derivantur ex lege naturae sicut conclusiones ex principiis: ut iustae emptiones, venditiones, et alia huiusmodi, sine quibus homines ad invicem convivere non possent*». Con espresso riferimento alla nozione di *jus gentium* nel pensiero dell'Aquinate cfr. LAMAS, *Los principios internacionales desde una perspectiva de lo justo concreto*, Buenos Aires, 1989, 61, il quale, aderendo alla lettura di RAMIREZ, *El derecho de gentes. Examen crítico de la filosofía del derecho de gentes desde Aristóteles hasta Francisco Suárez*, Madrid-Buenos Aires, 1955, 93, ritiene che «*para Santo Tomás el ius gentium es derecho “natural secundario o derivado del primario a modo de conclusiones inmediatas y necesarias”*».

<sup>94</sup>Cfr. DE VITORIA, *De Indiis recenter inventis relectio prior*, I, 3, 1. Per approfondire l'opera del de Vitoria cfr., *ex multis*, HERNANDEZ MARTÍN, *Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista*, Madrid, 1995; CASSI, *Mitopoiesi dei “diritti umani” in Francisco de Vitoria (ovvero ricordando che Eumenidi nascono da Erinni)*, in *Fundamental Rights*, 2021, 2, 37-56; CUOCOLO, *Considerazioni su alcuni aspetti del pensiero giuridico di Francisco de Vitoria*, in *Istituzioni dir. econ.*, 2020, 2, 235-253.

<sup>95</sup>Cfr. DE VITORIA, *Relectio de Potestate Civili*, in *Relaciones Teológicas del Maestro Fray Francisco de Vitoria*, a cura di Alonso Getino, Madrid, 1934, II, § 21, 207: «*Habet enim totus orbis, qui aliquo modo est una republica, potestatem ferendi leges aequas et convenientes omnibus, quales sunt in iure gentium*». Scrive HERNANDEZ MARTÍN, *Francisco de Vitoria*, cit., 178-179: «*Haya o no autoridad suprema para todo el orbe que unifique los intereses de todos, subyacen en el mismo universo unas exi-*

rò, d'ora innanzi, soltanto il diritto osservato “*tra gli uomini*” in una molteplicità di ordinamenti giuridici, ma anche, come si è detto, il diritto che regola le relazioni “*tra i popoli*”<sup>96</sup>. Tale nuova prospettiva – assai rilevante per la nascita del diritto internazionale (e, per quanto qui interessa, per la nozione di crimini per il *diritto delle nazioni*) – non sarà ignorata nel secolo successivo da Francisco Suárez (1548-1617) che, nel *De Legibus ac Deo Legislatore* (1612), definisce il *jus gentium* sia come «*ius quod omnes populi et gentes variae inter se servare debent*» sia come «*ius quod singulae civitates vel regna intra se observant*»<sup>97</sup>.

Non potendo indugiare oltre sulle radici storiche del concetto di *law of nations* e tornando immediatamente all'oggetto del presente studio, vi è da dire che, sotto un profilo prettamente processuale, l'esercizio della giurisdizione da parte di Israele nei confronti di Eichmann si giustifica, secondo i giudici di Gerusalemme, al contempo per il carattere universale dell'offesa e per il fatto di essere stata, quest'ultima, specificamente inferta al popolo ebraico<sup>98</sup>. Interessa qui, in particolare, soffermarsi sulla prima questione: dal momento che le previsioni incriminatrici della L. 64/1950 hanno ad oggetto *delicta juris gentium*, l'ordinamento internazionale, per garantire la propria effettività, laddove non esista una corte internazionale, necessariamente affida al singolo Stato – più precisamente a ciascuno Stato («*every State*»<sup>99</sup>) – il potere di giudicare

---

*gencias comunes a todos los hombres. Esas exigencias forman el bien común de la humanidad. En paz o en guerra, el bien común del orbe es una norma suprema, que viene postulada por el derecho de gentes.*

<sup>96</sup> Con magistrale chiarezza sul punto cfr. LAMAS, *Los principios internacionales*, cit., 61, il quale spiega: «*La importancia de la Escuela Española no se reduce, sin embargo, a haber dado una definición del derecho internacional, sino que determinó cuál es el fundamento y los presupuestos que esa definición implicaba, y en particular dió una concepción muy clara de la comunidad internacional, unida no solo por la comunidad de naturaleza específica de los hombres, sino por una cierta solidaridad fundada en la comunidad de intereses*» (*ibid.*, 62). Non diversamente per CUOCOLO, *Considerazioni*, cit., 242, che scrive: «*Vitoria ricavava la definizione dello ius gentium sostituendo il termine homines in quello di gentes contenuto nella definizione di Gaio (Inst., 1, 2,1): “Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium” (De iudis recenter inventis, I, 3, 1)*».

<sup>97</sup> Cfr. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore*, II, 19, 8: «*Addo vero ad maiorem declarationem duobus modis (quantum ex Isidoro et aliis iuribus et auctoribus colligo) dici aliquid de iure gentium: uno modo, quia est ius quod omnes populi et gentes variae inter se servare debent; alio modo, quia est ius quod singulae civitates vel regna intra se observant, per similitudinem autem et convenientiam ius gentium appellatur*».

<sup>98</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 26.

<sup>99</sup> Cfr. *ibid.*

l'autore di siffatti illeciti. Ne consegue che «*the jurisdiction to try crimes under international law is universal*»<sup>100</sup>. Ma come individuare lo Stato, tra tutti gli Stati della comunità internazionale, titolato, qui e ora, all'esercizio del potere di giudicare? La Corte israeliana affronta la questione e chiarisce che, se da un lato la giurisdizione universale si poggia sulla qualificazione dei fatti contestati come *delicta juris gentium*, dall'altro il potere in concreto di celebrare il processo è assegnato ad uno specifico Stato, individuato tra tutti gli altri, in ossequio al criterio del *forum deprehensionis*, con la conseguenza che risulta titolare del potere di *jus dicere* il giudice dello Stato in cui l'accusato è tenuto in custodia<sup>101</sup>. Senza tornare sul tema, non può non cogliersi come il richiamo da parte dei giudici israeliani al criterio del *forum deprehensionis* nei termini anzidetti non possa, tuttavia, non porsi in tensione con le modalità di cattura dell'incolpato, compiuta in violazione del diritto interno internazionale.

Ciò detto, al fine di sostenere il radicamento del principio di giurisdizione universale nella tradizione del diritto internazionale, la Corte distrettuale si sofferma distesamente sul passo del *De jure belli ac pacis* (1625) in cui Ugo Grozio (1583-1645) spiega come al sovrano spetti il diritto di punire non solo i crimini commessi contro di sé (cioè contro lo Stato da lui retto) e contro i propri sudditi («*reges, et qui par regibus jus obtinent, jus habere poenas posscendi non tantum ob injurias in se aut subditos suos commissas...*»<sup>102</sup>), ma anche i crimini che costituiscono una violazione del diritto naturale o del diritto delle genti, commessi a danno di qualsivoglia persona («... *sed et ob eas quae ipsos peculiariter non tangunt, sed in quibusvis personis jus naturae aut gentium immaniter violantibus*»)<sup>103</sup>. In queste parole di Grozio si rinvencono, continuano i giudici israeliani, le basi per definire i crimini contro l'umanità come crimini di diritto delle genti, da cui discende la legittimazione del ricorso alla giurisdizione universale<sup>104</sup>. Seguono, nell'arresto della *District Court*, ulteriori riferimenti ad autori che, tra il XVIII e il XX secolo, hanno trattato il tema

---

<sup>100</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>101</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>102</sup> Cfr. GROTIUS, *De jure belli ac pacis*, II, XX, par. 40, 1.

<sup>103</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>104</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 28.

(talora anche con riferimento alla repressione della pirateria)<sup>105</sup>: tra questi Emer de Vattel (1714-1767), autore di *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle* (1758)<sup>106</sup>; Henry Wheaton (1795-1848), autore degli *Elements of International Law* (1836)<sup>107</sup>; Charles Cheney Hyde (1873-1952), autore di *International Law* (1922)<sup>108</sup>; Stefan Glaser (1895-1984), autore di *Infraction internationale* (1957)<sup>109</sup>. La *District Court*, insistendo, anche tramite dotti richiami storici, sul legame tra *offences against the law of nations* e principio di giurisdizione universale, finisce per rafforzare anche quanto affermato, in punto di diritto sostanziale, a sostegno della legittimità dell'applicazione (formalmente) retroattiva della L. 64/1950<sup>110</sup>.

Il tema della giurisdizione, come fin qui esposto, non solleva (salvo quanto detto a proposito del *forum deprehensionis*) particolari problematiche; tuttavia, vista la sostanziale corrispondenza tra crimini contro il popolo ebraico definiti dalla legge israeliana e crimine di genocidio definito dalla Convenzione del 1948, la *District Court* - prodigatasi nel dimostrare il legame tra natura degli illeciti ascritti all'imputato e principio di giurisdizione universale - non può non affrontare la mancata previsione del medesimo principio nella fonte

<sup>105</sup> Cfr. *ibid.*, 28-29. Per un'ampia trattazione sulla repressione della pirateria nel diritto internazionale cfr. COCCO, *Dal pirata hostis humani generis alla pirateria contemporanea. Verso un diritto penale universale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 2, 409-463.

<sup>106</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 28. Di Vattel si riporta in sentenza il seguente passo: «*Car la Nature ne donne aux hommes et aux Nations le droit de punir, que pour leur défense et leur sûreté; d'où il suit que l'on ne peut punir que ceux par qui on a été lésé. Mais cette raison même fait voir, que si la Justice de chaque Etat doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire, il faut excepter de la règle ces scélérats qui, par la qualité & la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique, et se déclarent les ennemis du Genre-humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de profession peuvent être exterminés partout où on les saisit; car ils attaquent et outragent toutes les Nations, en foulant aux pieds les fondemens de leur sûreté commune. C'est ainsi que les Pirates sont envoyés à la potence par les premiers entre les mains de qui ils tombent*» (cfr. DE VATTEL, *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle*, 2 voll., London, 1758, I, 19, §§ 232-233).

<sup>107</sup> Cfr. WHEATON, *Elements of International Law: With a Sketch of the History of the Science*, Philadelphia, 1836.

<sup>108</sup> Cfr. HYDE, *International Law (Chiefly as Interpreted and Applied by the United States)*, 2 voll., Boston, 1922.

<sup>109</sup> Cfr. GLASER, *Infraction Internationale. Ses éléments constitutifs et ses aspects juridiques*, Paris, 1957.

<sup>110</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 29-30. Infatti, similmente a quanto già si era detto nella sentenza di Norimberga rispetto alla Carta di Londra, «*the crimes in question are not the creation of the legislator who enacted the Law for the punishment of Nazis and Nazi collaborators, but have been defined in that Law according to a precise pattern of international laws and conventions which define crimes under the law of nations*».



pattizia, che pur definisce il genocidio «*crime under international law*», così come già aveva fatto la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu dell'11 dicembre 1946<sup>111</sup>. Senza soluzione di continuità con quest'ultima, la Convenzione richiama nel preambolo la ora menzionata risoluzione e ribadisce che «*genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world*»<sup>112</sup>. Peraltro, nel 1951, anche la Corte internazionale di Giustizia aveva ribadito che «*the principles underlying the Convention are principles which are recognized by civilized nations as binding on States, even without any conventional obligation*», in tal modo qualificando la disciplina antigenocidaria come *jus cogens*<sup>113</sup>. Se, dunque, per la Corte distrettuale, è proprio la qualificazione dei crimini contestati ad Eichmann che giustifica il ricorso al principio della giurisdizione universale<sup>114</sup>, diversamente la Convenzione del 1948 non solo non richiama tale principio, ma, all'art. VI, prevede che le persone accusate di genocidio siano giudicate in applicazione del principio di *territorialità*, cioè dinanzi al giudice dello Stato nel cui territorio il crimine è stato commesso oppure da un tribunale penale internazionale competente rispetto alle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione<sup>115</sup>. A completamento, il successivo art. VII esclude, per il genocidio, la qualifica di reato politico ai fini dell'extradizione e sancisce l'impegno per gli Stati a concedere l'extradizione in conformità al diritto interno e ai trattati in vigore.

Per risolvere, dunque, il potenziale contrasto tra la pretesa di giudicare Eichmann per fatti assimilabili al genocidio in base al principio di giurisdizione universale e la previsione di segno contrario dell'art. VI Conv. Onu che opta per il principio di territorialità, la *District Court* distingue, all'interno della Convenzione, tra *rules of customary law* e *rules of conventional international law*. Muovendosi nel primo ambito, la fonte pattizia del 1948 non fa altro che

---

<sup>111</sup> Cfr. *Resolution n. 96 (II), The Crime of Genocide*, 11 December 1946, 55th Plenary Meeting, UN Doc. A/RES/96(II), in *Resolutions adopted by the General Assembly during the Second Part of its First Session from 23 October to 15 December 1946*, New York, 1947, 188-189.

<sup>112</sup> Cfr. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, cit.

<sup>113</sup> Cfr. ICJ, *Reservations to the Convention on Genocide. Advisory Opinion*, 28 May 1951, in *ICJ Reports*, 1951, 23.

<sup>114</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 34.

<sup>115</sup> Su tali profili cfr. anche SCHABAS, *Genocide*, cit., 426-429.

riaffermare una serie di principi e regole già vigenti per il diritto internazionale; appartengono a questa tipologia le norme di cui agli artt. I (qualificazione del genocidio come *crime under international law*), II (elencazione delle condotte di genocidio), III (forme di partecipazione alla commissione del genocidio), IV (esclusione dell'immunità anche per *public officials*), VII (esclusione della qualificazione del genocidio come reato politico ai fini dell'estradizione). In seconda battuta, la Convenzione, volendo garantire un'effettività di tutela contro i fatti di genocidio, all'art. V, impegna gli Stati parte, in chiave preventiva rispetto alla loro futura commissione, ad adottare strumenti necessari, sul piano normativo, per dare piena attuazione alle previsioni pattizie. Sulla scia dell'art. V, si colloca l'art. VI, fonte di natura non consuetudinaria, applicabile *solo per l'avvenire* e, quindi, non ai fatti di genocidio già occorsi. La previsione di tale ultimo articolo, tuttavia, non vale a escludere, per i giudici israeliani, il ricorso alla giurisdizione universale che si radica direttamente nell'art. I Conv., in virtù della formula: «*The Contracting Parties confirm that genocide ... is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish*»<sup>116</sup>. Proprio per tale circostanza, l'adesione alla Convenzione da parte di uno Stato – quella di Israele risale al 9 marzo 1950 – non comporta una rinuncia all'esercizio della giurisdizione su base universale<sup>117</sup>. La *District Court*, compiuta nei termini anzidetti una netta distinzione tra tipologie di norme dettate dalla Convenzione, non risparmia, comunque, una severa critica alla scelta dalla stessa operata all'art. VI e ritiene che la mancata previsione del principio di giurisdizione universale, in assenza della istituzione di una corte internazionale, costituisca «*a grave defect in the Convention, which is likely to weaken the joint effort for the prevention of the commission of this abhorrent crime and punishment therefore*»<sup>118</sup>.

La trattazione svolta dai giudici di Gerusalemme sulle ragioni che giustificano il ricorso alla giurisdizione universale appare senz'altro apprezzabile, soprattutto ove propone, come si è appena visto, una soluzione al potenziale contrasto con la disciplina dell'art. VI Conv. Tuttavia, a parte le criticità già espo-

<sup>116</sup> Cfr. District Court of Jerusalem, *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, cit., 35-36.

<sup>117</sup> Così espressamente in *ibid.*, 39.

<sup>118</sup> Cfr. *ibid.*

ste circa le ricadute del rapimento sulla celebrazione del processo, rimane da domandarsi, su di un piano più generale, se il principio di giurisdizione universale sia in effetti il più pertinente a giustificare l'esercizio, da parte di Israele, del potere di processare l'ex ufficiale delle SS. A ben vedere, tale potere, più che sulla giurisdizione universale, pare fondarsi, infatti, sulla pretesa morale e politica – percepita come legittima non solo da Israele, ma anche da buona parte della comunità internazionale – a che Eichmann non fosse genericamente portato dinanzi alla corte di un qualsiasi Stato, ma fosse giudicato dallo Stato rappresentativo delle popolazioni ebraiche sottoposte a persecuzione e sterminio dalla Germania nazionalsocialista. Le parole di Ben Gurion, contenute nella lettera a Frondizi dell'8 giugno 1960: «*Il suo processo non può aver luogo che in Israele*»<sup>119</sup> possono, d'altronde, essere lette proprio nel senso che la legittimazione in capo ad Israele sia fondata (più che sulla giurisdizione universale) sul principio di *personalità passiva*, che assegna lo *ius dicere* allo Stato cui appartengono le vittime<sup>120</sup>. Vero è che tale principio, su di un piano strettamente giuridico, non è a rigore applicabile nel processo di Gerusalemme, considerato sia che al tempo della commissione dei fatti non esisteva lo Stato di Israele sia che gli ebrei uccisi o deportati erano cittadini di altri Stati europei. Tuttavia, della *sostanziale* applicazione del principio di personalità passiva non si ha solo riscontro, su di un piano politico, nell'intervento di Ben Gurion e nella relazione del procuratore Hausner<sup>121</sup>, ma anche, su di un versante più strettamente formale, in almeno due norme stabilite dalla L. 64/1950, finalizzate ad assicurare ad Israele di poter giudicare i fatti di genocidio commessi contro gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. La prima norma si rinviene sotto la *Section 1*, lett. b), laddove, pur definendo il crimine contro il popolo ebraico in termini sostanzialmente equivalenti al genocidio (vedi *supra*), non si punisce *tout court* tale crimine, ma solo i *genocidal acts* se «*committed with intent to destroy the Jewish people*». In ciò si manifesta chiaramente l'interesse politico del nuovo Stato di Israele a

<sup>119</sup> Cfr. BEN GURION, *Lettera dell'8 giugno 1960*, cit., in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 116-117.

<sup>120</sup> In senso critico rispetto al richiamo al principio di personalità passiva cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 298-299, la quale, in particolare, critica l'enfasi data dal procuratore Hausner al suo ruolo di rappresentanza delle vittime nel processo.

<sup>121</sup> Disponibile al lettore italiano in HAUSNER, *Sei milioni di accusatori*, cit.

perseguire non qualsiasi fatto di genocidio, ma il genocidio degli ebrei in Europa sotto il nazismo. La seconda norma è stabilita dalla *Section 9*, in virtù della quale Israele può sottoporre a processo una persona già giudicata per un crimine punito dalla L. 64/1950 dal giudice di uno Stato straniero o da una corte internazionale. A ben vedere, entrambe queste previsioni, una sul fronte del diritto sostanziale, l'altra sul fronte del diritto processuale, si pongono in tensione (per non dire in antitesi) con il principio stesso di giurisdizione universale; se, infatti, quest'ultimo fonda un potere/dovere di ogni Stato di giudicare gli autori di crimini che, al di là della loro collocazione geografica, hanno offeso, in quanto crimini *juris gentium*, la comunità internazionale nel suo insieme, ciò da un lato esige che lo Stato reprima non solo fatti commessi a danno dei propri cittadini, ma fatti commessi a danno di chiunque in qualunque luogo [possibilità, quest'ultima, però, preclusa proprio dalla definizione di *crimini contro il popolo ebraico* della *Section 1*, lett. b), L. 64/1950]; dall'altro esige che ogni Stato, all'opposto di quanto sancito dalla *Section 9*, riconosca il giudizio celebrato dinanzi al giudice di un altro Stato, fatti salvi i casi di palese carenza di imparzialità o di palese ingiustizia<sup>122</sup>.

Alla luce di quanto ora detto, pare, dunque, potersi ritenere che, nonostante i giudici israeliani siano costretti, sul versante strettamente giuridico, a ricorrere al principio di giurisdizione universale per giustificare la celebrazione del processo di Gerusalemme, sul piano storico e politico tale funzione sia assolta più adeguatamente dal principio di personalità passiva. La prospettiva ora avanzata non è in fondo smentita, ma è, anzi, confermata, se si considera, come immediatamente si farà nelle conclusioni, la funzione *pedagogica* assegnata al giudizio contro Eichmann.

8. *Conclusioni: la lezione del processo di Gerusalemme.* Volgendo al termine il presente studio e tentando una seppur provvisoria conclusione su di una vicenda storica e processuale tanto articolata, si può dire, insieme con Hannah Arendt, che, con il processo celebrato contro Adolf Eichmann, Israele perseguì una pluralità di obiettivi efficacemente descritti, nell'esordio de *La banali-*

---

<sup>122</sup> Cfr., ad es., i casi che, ai sensi dell'art. 20, par. 3, St. Roma, consentono alla Corte penale internazionale di esercitare la giurisdizione, in deroga al *ne bis in idem*.

*tà del male*, come «il complesso di lezioni che [egli] [Ben Gurion] pensava di dover impartire agli ebrei e ai gentili, agli israeliani e agli arabi e insomma a tutto il mondo»<sup>123</sup>. Si trattava essenzialmente di tre *lezioni*: la *prima* era rivolta al *mondo non ebraico* e suonava come un rimprovero per non aver impedito il genocidio degli ebrei; per usare le parole di Ben Gurion, riportate dalla Arendt: «Noi vogliamo che le nazioni sappiano... e si vergognino»<sup>124</sup>. Per questo si è detto che «quello a Eichmann fu un processo contro il mondo: non contava più l'imputato in quanto tale, ma solo il grido di sdegno che le vittime erano ora in grado di lanciare in faccia ai loro carnefici, occulti o meno che fossero»<sup>125</sup>. La *seconda* lezione era rivolta agli *ebrei della diaspora*, vale a dire agli ebrei sparsi nel mondo (prima e dopo la creazione dello Stato di Israele), ai quali si ricordava «come l'ebraismo, “con i suoi quattromila anni di storia, con le sue creazioni spirituali, i suoi programmi etici e le sue aspirazioni messianiche”, avesse sempre dovuto fronteggiare “un mondo ostile”»<sup>126</sup>. Se anche agli ebrei della diaspora era, invero, rivolto un rimprovero – quello di essere «andati a morte come pecore»<sup>127</sup> – il processo contro Eichmann avrebbe, però, soprattutto inteso mostrare il rimedio contro le ostilità di cui gli ebrei erano stati vittima nel corso della storia, rimedio rappresentato proprio dalla creazione dello Stato di Israele, con la quale si era finalmente invertita la rotta rispetto alla tendenza alla remissività<sup>128</sup>. La *terza* lezione era per gli *israeliani*, cioè per gli ebrei cresciuti in Israele, ai quali si mostrava quanto accaduto durante la seconda guerra mondiale e la necessità di conservare il legame con la propria storia<sup>129</sup>. Alle tre lezioni si aggiungeva, non meno importante, l'obiettivo di favorire il ritrovamento di altri ex funzionari e militari del *Reich* affinché fossero consegnati alla giustizia. Tale obiettivo fu, almeno in parte, realizzato posto che all'arresto di Eichmann fecero seguito, ad es., i processi di Richard Baer (1911-1963) successore di Rudolf Höss come comandante di

<sup>123</sup> Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 16.

<sup>124</sup> Cfr. *ibid.*, 17.

<sup>125</sup> Cfr. BELLEI, *Il caso Eichmann*, cit., 205.

<sup>126</sup> Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 17.

<sup>127</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>128</sup> Cfr. *ibid.*, 17-20.

<sup>129</sup> Cfr. *ibid.*, 17. Sulla funzione pedagogica del processo cfr. anche SULLAM, *Introduzione a HAUSNER, Sei milioni di accusatori*, cit., XIII.

Auschwitz; di Franz Novak (1913-1983), Otto Hunsche (1911-1994), Hermann Krumei (1905-1981), Gustav Richter (1913-1997) e Günther Zöpf (1908-1980), i quali avevano collaborato a vario titolo con lo stesso Eichmann; nonché i processi di Karl Wolff (1900-1984) e di Wilhelm Koppe (1896-1975).

Il tratto caratterizzante delle *lezioni* di Gerusalemme non era dato, però, solo dal loro oggetto; parte integrante delle stesse era costituita, infatti, dalla circostanza che a *impartirle* fosse il giudice dello Stato d'Israele e non il giudice di un altro Stato o un giudice internazionale<sup>130</sup>. In tal senso, l'affermazione di Ben Gurion «*Il suo processo non può aver luogo che in Israele*»<sup>131</sup> ben descriveva la pretesa del nuovo Stato di giudicare Eichmann dinanzi a una propria corte; siffatta pretesa, nel momento stesso in cui fu portata a termine la cattura a Buenos Aires, assunse il carattere della definitiva ed assoluta irrinunciabilità. Né, d'altra parte, mancavano altri Stati, tra cui gli stessi Stati Uniti, portatori di un interesse contrario alla creazione di un giudice internazionale a così breve distanza dalla fine del conflitto, posto che, ad es., anche l'utilizzo della bomba atomica avrebbe potuto essere valutato come crimine internazionale. Parimenti troppo alto sarebbe stato il rischio per la Repubblica federale tedesca nel richiedere l'extradizione dell'imputato, considerato che l'eventuale celebrazione del processo in Germania avrebbe potuto significare l'apertura della questione del reimpiego nell'amministrazione di cittadini che avevano precedentemente prestato servizio sotto il nazionalsocialismo<sup>132</sup>.

Il processo di Gerusalemme – che pure riveste la natura di precedente su di un piano giuridico, talora richiamato dalle corti penali internazionali contemporanee in materia di crimine di genocidio – assume così una spiccata finalità politica, assurgendo, seppur non in via esclusiva, a *simbolo fondativo* dello Stato di Israele, quale entità che finalmente, dopo duemila anni di storia, avrebbe garantito giustizia e sicurezza al mondo ebraico. In vista di tale finalità appariva funzionale, così come ben si coglie dalla relazione introduttiva del

<sup>130</sup> In questo senso cfr., ad es., BELLEI, *Il caso Eichmann*, cit., 204-205.

<sup>131</sup> Cfr. BEN GURION, *Lettera dell'8 giugno 1960*, cit., in PEARLMAN, *È lui: Eichmann*, cit., 116-117.

<sup>132</sup> Per BELLEI, *Il caso Eichmann*, cit., 206 vi sarebbe stato uno scambio politico tra Israele e Repubblica federale tedesca: il primo non insistette per ottenere da Eichmann la rivelazione dei nomi dei complici nella gestione della questione ebraica; la Germania non ostacolò il processo e non chiese l'extradizione.

procuratore Hausner, descrivere il colpevole non solo alle Corti, ma al mondo intero, come l'uomo-“mostro” che, più di ogni altro nella storia del popolo ebraico, si era reso colpevole di crimini efferati contro vittime innocenti<sup>133</sup>. Proprio a tal proposito, rimane, tuttavia, irrisolta sullo sfondo, la questione che, ancora a dire della Arendt, non fu adeguatamente colta dai giudici di Gerusalemme, cioè «capire veramente il criminale che avevano dinnanzi»<sup>134</sup>. A ben vedere, «il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali»<sup>135</sup>. Sebbene il problema non trovò verosimilmente adeguata comprensione tra il 1961 e il 1962<sup>136</sup>, siffatta questione, iconicamente denominata come “*banalità del male*”, avrebbe rappresentato in futuro l'eredità in un certo senso più duratura del *caso Eichmann*, aldilà della funzione che esso assunse su di un piano storico e politico. Tale eredità suona come monito per l'uomo di ogni tempo – soggetto per natura capace di distinguere e scegliere, aldilà della legge, tra giusto/ingiusto – affinché conservi vigile la propria coscienza dinnanzi al potere delle istituzioni e delle masse. È, forse, questa l'inesaurita lezione del processo contro l'“esperto delle questioni ebraiche”.

<sup>133</sup> Cfr. HAUSNER, *Sei milioni di accusatori*, cit., 3 ss.

<sup>134</sup> Cfr. ARENDT, *La banalità del male*, cit., 315.

<sup>135</sup> Cfr. *ibid.*, 316. E continua la Arendt: «[...] dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme, poiché implica – come già fu detto e ripetuto a Norimberga dagli imputati e dai loro patroni – che questo nuovo tipo di criminale, realmente *hostis generis humani*, commette i suoi crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce. A Gerusalemme lo si vide più chiaramente che a Norimberga, perché là i grandi criminali di guerra avevano sì sostenuto di aver obbedito a “ordini superiori”, ma al tempo stesso si erano anche vantati di avere ogni tanto disobbedito, e perciò era stato più facile non credere alle loro proteste di innocenza». Anche per BELLEI, *Il caso Eichmann*, cit., 213, «la normalità di Eichmann fu il problema più imbarazzante che il Tribunale di Gerusalemme si trovò ad affrontare...». L'autore sviluppa un'interessante analisi: «Affermare e spiegare la normalità di Eichmann avrebbe significato mettere il genere umano di fronte a se stesso in maniera risolutoria, affermare cioè che quello che era potuto accadere a lui sarebbe potuto accadere ancora, ad altri, se le condizioni sociali lo avessero permesso. La mostruosità dell'imputato era, al contrario, un salvacondotto per tutti: il politico in questo modo non avrebbe dovuto fare i conti con se stesso e con i perversi livelli di omologazione delle volontà che era in grado di creare all'interno delle proprie comunità. In questo modo Eichmann fu un vero e proprio catalizzatore: molti si lavarono le coscienze con la sua morte. È questa la tragedia che accade ogni volta che un mostro viene giustiziato: gli uomini sani vanno a letto tranquilli e fanno buoni sogni» (cfr. *ibid.*, 214).

<sup>136</sup> Questo è il giudizio, oltre che di ARENDT, *La banalità del male*, cit., 315 ss., ad es., di BELLEI, *Il caso Eichmann*, cit., 213 ss.